

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

231° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	10
2 ^a - Giustizia	»	17
4 ^a - Difesa	»	23
7 ^a - Istruzione	»	27
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	57
10 ^a - Industria	»	74
11 ^a - Lavoro	»	77
12 ^a - Igiene e sanità	»	79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	82

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag.	6
---	------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag.	87
RAI-TV - Accesso	»	88

CONVOCAZIONI	Pag.	92
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

65° Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 17,15.

*ESAME DI AFFARI ASSEGNATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO DEL SENATO
(R050 001, C21*, 0002*) (R050 001, C21*, 0003*)*

Il Presidente PREIONI dà lettura della comunicazione trasmessa dal senatore Libero Gualtieri in ordine alla citazione in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Milano, in relazione a due interrogazioni parlamentari da lui presentate.

Prendono ripetutamente la parola i senatori LAFORGIA, SCOPELLITI, PELELLA, GARATTI, BRIGANDÌ, PALUMBO, BATTAGLIA, PELLEGRINO ed il PRESIDENTE.

La Giunta esprime infine all'unanimità l'avviso che, ai sensi della normativa vigente, il Senato non può assumere alcuna deliberazione sulla base della mera comunicazione del senatore Gualtieri, dal momento che tale normativa prevede che il parlamentare deve sollevare in sede processuale l'eccezione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Solo a seguito di tale eccezione, infatti, l'autorità giudiziaria emette provvedimenti sui quali può intervenire la pronuncia della Camera competente.

Il PRESIDENTE dà quindi lettura della lettera con la quale il Presidente del Senato informa che il senatore Filiberto Scalone ha comunicato di essere sottoposto ad intercettazioni ambientali senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Il Presidente informa poi che il senatore Scalone ha depositato documenti ad illustrazione della vicenda.

Il senatore SCALONE fornisce chiarimenti alla Giunta, rispondendo ai quesiti posti dai senatori PELLEGRINO, PELELLA, GARATTI, PETRICCA e SCOPELLITI.

Si apre quindi la discussione, con gli interventi dei senatori PELLEGRINO, GARATTI, BATTAGLIA e PELELLA. Dopo che il senatore Scalone si è allontanato dall'aula, prosegue la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori SCOPELLITI, BRIGANDÌ, PETRICCA ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21*, 0023*)

La Giunta riprende l'esame - iniziato nella seduta del 4 ottobre 1995 a seguito del rinvio deliberato dal Senato il 27 settembre 1995 e proseguito nella seduta del 10 ottobre - della seguente domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione:

Doc. IV, n. 2, nei confronti del senatore Carmine Mensorio, per i reati di cui agli articoli 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale (associazione di tipo mafioso); 110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (concorso in tentativo di concussione aggravata).

Il PRESIDENTE osserva che alla Giunta deve essere assegnato un nuovo termine per riferire al Senato in ordine al *Doc. IV, n. 2*.

Dopo l'intervento del senatore PELLEGRINO, la Giunta delibera di chiedere un ulteriore termine di trenta giorni dalla data della ricezione da parte della Giunta stessa della documentazione relativa al senatore Carmine Mensorio.

Sull'ordine dei lavori, prende la parola il senatore LUBRANO DI RICCO, che chiede di rinviare il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Carmine Mensorio.

La Giunta unanime conviene.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, C21*, 0021*)

Il PRESIDENTE informa che in data 13 novembre 1995 è pervenuta da parte della Procura della Repubblica di Salerno la richiesta di acquisire documentazione elettorale relativa alle elezioni per il Senato svoltesi nella regione Campania il 5-6 aprile 1992. Propone, conformemente ai precedenti, di tramettere in fotocopia gli atti richiesti.

Il senatore PELLEGRINO propone di precisare nella lettera di trasmissione dei documenti i criteri e le motivazioni seguiti dalla Giunta nella precedente legislatura, nello svolgimento della complessa verifica dei risultati elettorali della Campania.

La Giunta unanime conviene.

Il PRESIDENTE informa altresì che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta, per le determinazioni di sua competenza, un *decreto di sequestro di documentazione elettorale emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa*.

La Giunta quindi, sulla base dei precedenti parlamentari, accogliendo la proposta del Presidente, delibera di rispondere alla Procura della Repubblica di Pisa invitandola a riformulare la richiesta della documentazione elettorale in termini conformi ai principi dell'ordinamento costituzionale vigente.

Regione Sicilia
(R019 000, C21*, 0025*)

Il senatore PETRICCA, relatore per la regione Sicilia, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

La Giunta delibera all'unanimità, accogliendo le proposte del relatore, di chiedere al Tribunale di Palermo se vi siano procedimenti penali pendenti in ordine a denunce sporte con riferimento alla fase preparatoria delle operazioni elettorali.

La seduta termina alle ore 20.

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta del 16 novembre.

La senatrice SCOPELLITI solleva una questione di legittimità nei confronti del decreto-legge, e precisamente in relazione all'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988, che espressamente vieta al Governo la reiterazione in un successivo decreto-legge di disposizioni non approvate, dopo apposita votazione, da un ramo del Parlamento. A tal riguardo, ricorda che la formulazione originaria dell'articolo 3 del precedente decreto su questo argomento (n. 374, datato 7 settembre 1995) era stato cassato e modificato con un nuovo testo approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati: ravvisa, quindi, essere singolare la circostanza per cui nel nuovo decreto non sia stato ripreso il testo votato dai deputati, bensì quello originario presentato dal Governo.

Il PRESIDENTE fa presente che tale questione pregiudiziale era stata già sollevata nel corso di precedente seduta e risolta in quella sede; pertanto, ritiene opportuno affrontare nel merito il testo articolato.

Il senatore VILLONE sottolinea che l'articolo 68 primo comma, della Costituzione, esige una soluzione legislativa rigorosa ed equilibrata, poichè coinvolge direttamente i rapporti tra giurisdizione e potere

politico. Nell'intento di non riprodurre privilegi anacronistici, assicurando comunque la tutela delle funzioni parlamentari, occorre pertanto specificare le aree di sicura insindacabilità, in tema di voti e opinioni, e comunque di atti compiuti nelle aule parlamentari, con riferimenti precisi alla tipologia delle iniziative proprie dei parlamentari medesimi, come le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni.

L'insindacabilità di tali atti dovrebbe essere indubbia, ma è opportuno che sia ribadita nella legge. Quanto alle aree di applicabilità meno sicura dell'articolo 68, primo comma, è necessario disporre idonee garanzie procedurali, riservando alla Camera di appartenenza la valutazione definitiva, imponendo al giudice l'immediata trasmissione degli atti, prevedendo la sospensione automatica del procedimento, esclusi gli atti indifferibili. Occorre, infatti, ridurre fino al minimo indispensabile la discrezionalità del giudice e consentire comunque al parlamentare inquisito la facoltà di eccepire l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, senza lacune e incertezze che possano favorire l'uso strumentale della normativa costituzionale.

L'articolo 3 del decreto-legge non tiene pienamente conto delle predette preoccupazioni, in quanto non prevede il caso in cui il giudice accoglie l'eccezione di insindacabilità, né la sospensione del procedimento immediatamente conseguente alla richiesta degli atti da parte della Camera di appartenenza, e dispone un'inopportuna duplicazione della pronunzia parlamentare, sia per la richiesta degli atti sia per la declaratoria di insindacabilità.

Annuncia, infine, la proposizione di emendamenti conseguenti alle indicazioni dianzi formulate.

Il senatore MAGLIOZZI apprezza e condivide le valutazioni del senatore Villone, e considera discutibile la formulazione dello stesso articolo 68, recentemente riformato in modo da ridurre eccessivamente le garanzie a tutela dei parlamentari.

Quanto alle norme ordinarie di attuazione del nuovo articolo 68, egli ritiene opportuni gli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge in esame, mentre prospetta l'opportunità di modificare l'articolo 3 prevedendo il caso dell'eccezione di insindacabilità da parte del parlamentare interessato, fin dall'inizio del procedimento; occorre altresì richiamare espressamente i procedimenti civili e disciplinari, considerare la fase delle indagini preliminari, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, disporre l'inibizione di ogni atto processuale dopo la trasmissione dei documenti alla Camera di appartenenza. A suo avviso, inoltre, ove la Camera ritenga inapplicabile l'articolo 68, primo comma, ma il parlamentare sia successivamente assolto in giudizio, quest'ultimo dovrebbe aver diritto al rimborso delle spese processuali. Ritiene opportuno, infine, integrare l'indicazione degli atti comunque esclusi dal sindacato giurisdizionale, con alcuni comportamenti propri dell'attività degli eletti fuori delle aule parlamentari.

Si riserva di presentare emendamenti al testo del decreto-legge.

Il senatore IMPOSIMATO interviene per manifestare convinta adesione a quanto dichiarato dal senatore Magliozzi e qualche perplessità, invece, verso il contenuto dell'intervento del senatore Villone. Auspica quindi l'introduzione di modifiche all'articolato del decreto in titolo.

Il presidente CORASANITI avverte che le funzioni di relatore sono provvisoriamente assunte da lui stesso e dal presidente della Commissione giustizia, senatore Guarra, nella temporanea assenza dei relatori designati.

Il sottosegretario MARRA, nel preannunciare la propria assenza dalla seduta convocata per domani, per altri impegni istituzionali, si sofferma sulle critiche rivolte alla reiterazione del decreto-legge, nella quale non si sarebbe tenuto conto della modificazione apportata dalla Camera dei deputati al precedente provvedimento d'urgenza. Osserva, al riguardo, che la questione non è stata sollevata nella sede propria, quando è stata valutata la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge, precisando comunque che la Camera dei deputati non ha deliberato la reiezione dell'articolo 3, ma ne ha riformulato il testo. Sottolinea, inoltre, che il decreto-legge interviene su una materia particolarmente critica, viene reiterato in un testo sostanzialmente identico da oltre due anni e che vi sono procedimenti pendenti in ordine ai quali una modificazione normativa avrebbe determinato notevoli inconvenienti applicativi. D'altra parte, le stesse Commissioni riunite del Senato, ebbero modo di esaminare l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, e non mancarono, a tale riguardo, le obiezioni a una formulazione normativa che non rispondeva pienamente agli stessi intendimenti che avevano animato i deputati proponenti.

Il Governo, in ogni caso, non ritiene di dover sostenere l'articolo 3 nel testo reiterato, senza alcuna correzione, avendo già elaborato un emendamento sostitutivo (3.1), rivolto a perfezionare le garanzie procedurali, proprio nel senso indicato durante la discussione. Appare opportuno, infatti, precisare il riferimento ai soli procedimenti giurisdizionali, disporre l'obbligo di sospensione del procedimento, su richiesta della Camera di appartenenza, anche per il caso di manifesta infondatezza ritenuta dal giudice, comprendere la fase delle indagini preliminari, coinvolgendo il giudice competente, prescrivere l'effetto definitivo della pronuncia della Camera di appartenenza, che consideri applicabile la prescrizione costituzionale di insindacabilità, salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, da parte dell'autorità giurisdizionale precedente.

Il presidente CORASANITI dichiara quindi conclusa la discussione generale e propone di anticipare alle ore 12 di domani la seduta già convocata per le ore 15, considerata la concomitanza della seduta comune delle due Camere. Di conseguenza, prospetta l'opportunità di anticipare alle ore 11 di domani il termine, già fissato per le ore 12, al fine della presentazione di emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

EMENDAMENTI
AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE N. 2272

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Quando, in un procedimento giurisdizionale, risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice, anche di ufficio, la dichiara con sentenza in ogni stato e grado.

2. Quando è sollevata la questione e il giudice ritiene di non provvedere a norma del comma 1, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile con la quale:

a) dichiara la questione non manifestamente infondata e sospende il procedimento, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera competente perchè questa deliberi se il fatto concerna opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;

b) dichiara la questione manifestamente infondata, informandone immediatamente la Camera competente alla quale invia copia dell'ordinanza; qualora la Camera ne faccia richiesta, il giudice dispone la trasmissione di copia degli atti e la sospensione del procedimento.

3. La sospensione del procedimento, disposta a norma del comma 2, opera fino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un termine non superiore a novanta giorni; la sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti. Il giudice può sempre disporre la separazione dei procedimenti riuniti.

4. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette immediatamente gli atti al giudice perchè provveda a norma dei commi precedenti.

5. In tutti i casi in cui la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice è tenuto a conformarsi alla deliberazione, salvo che venga sollevato conflitto di attribuzione a norma dell'articolo 134 della Costituzione».

3.1

IL GOVERNO

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

185^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga e per l'interno Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2292) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento favorevole)

Il relatore FONTANINI ricorda i precedenti del decreto-legge, illustra le relative disposizioni e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PASQUINO solleva la questione della persistente regolazione della materia attraverso provvedimenti d'urgenza, piuttosto che in base ad una più opportuna iniziativa legislativa del Governo.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2298) Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli
(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido espone il contenuto del decreto-legge, che rende possibile un intervento tempestivo per sopperire al degrado dell'area industriale di Bagnoli, conferendo all'IRI il compito di realizzare le opere di risanamento, anche con il ricorso a personale delle industrie già situate nel territorio, attualmente in cassa integrazione. Si dispone altresì la necessaria dotazione finanziaria e si istituisce un ap-

posito organismo di coordinamento e vigilanza con la partecipazione dei Ministeri competenti, della regione Campania e del comune di Napoli, che ha elaborato un progetto di recupero urbanistico relativo all'area in questione. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

Il sottosegretario CARZANIGA condivide le valutazioni del relatore.

La Commissione conviene di esprimere un parere favorevole.

(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore GUERZONI illustra il contenuto delle disposizioni recate dal decreto-legge, che ha una configurazione omogenea e risulta provvisto dei requisiti di necessità e urgenza. In particolare, sono introdotte opportune modificazioni alla disciplina dei flussi migratori per il lavoro stagionale e sono adottate misure più rigorose in materia di espulsione.

Il ricorso al decreto-legge non è da considerare come la scelta più opportuna, ma va riconosciuto che vi sono motivazioni, politiche e sostanziali, che inducono a ritenere sussistenti i presupposti di necessità e urgenza. Vi è infatti un fenomeno reale che tende ad assumere connotati drammatici, in un crescente allarme sociale, e investe sia la sicurezza dei cittadini che i cospicui interessi di organizzazioni criminali nel collocamento clandestino di manodopera, con notevoli distorsioni nel mercato del lavoro e nell'andamento dell'economia.

Ritiene, peraltro, che molte disposizioni siano meritevoli di una attenta considerazione, nell'esame di merito, al fine di apportarvi le opportune modifiche. Conclude proponendo un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore SPERONI ricorda che un magistrato del pubblico ministero, nel corso di un procedimento penale, ha già prospettato al giudice competente la questione di legittimità costituzionale del decreto in esame, anche alla stregua dell'articolo 77 della Costituzione. A suo avviso, il provvedimento è complessivamente necessario e urgente, salvo che per alcune disposizioni che rendono inefficaci le nuove misure in materia di espulsioni, contraddicendo la stessa necessità del decreto. Propone, pertanto, di formulare un parere contrario sull'articolo 7, comma 3, capoverso 7-*quinquies*, comma 4, limitatamente alle parole: consiste nell'intimazione allo straniero di lasciare entro dieci giorni il territorio dello Stato; sull'articolo 7, comma 3, capoverso 7-*quinquies*, comma 5, limitatamente alle parole: In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla decisione sull'istanza di sospensione; sull'articolo 7, comma 3, capoverso 7-*quinquies*, comma 6, limitatamente alle parole: Se l'istanza di sospensione è respinta in via definitiva; sull'articolo 7, comma 3, capoverso 7-*sexsies*, limitatamente alle parole: Salvo

quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7-*quinquies*. Propone, infine, un parere contrario anche sull'articolo 12.

Il senatore MARCHETTI considera il decreto in esame un caso esemplare di carenza dei presupposti costituzionali, in quanto la necessità e l'urgenza sono state artificialmente indotte dall'impulso di sopravvivenza del Governo, sottoposto all'intimazione di un Gruppo politico proprio nell'Aula del Senato. Il decreto, peraltro, è privo dei presupposti costituzionali anche nel suo contenuto specifico, recando disposizioni oscure e di incerta applicazione. La stessa relazione del senatore Guerzoni è risultata consapevole delle notevoli incongruenze contenute nell'articolato, con particolare riguardo all'articolo 7, lesivo di principi e prescrizioni costituzionali che assicurano la tutela dei diritti a tutti e non solo ai cittadini e dispongono la conformità dell'ordinamento alle norme di diritto internazionale. Gli istituti dell'espulsione come misura di sicurezza e come misura di prevenzione, sono infatti circondati da garanzie solo formali e ispirate all'ipocrisia, considerate le concrete situazioni di disagio in cui versano i destinatari, ai quali sono imposti termini di ricorso sostanzialmente fraudolenti.

Annuncia, infine, il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore FIEROTTI considera che le valutazioni divergenti sul contenuto del provvedimento non dovrebbero influire sulla valutazione di sussistenza dei presupposti costituzionali: a suo avviso, il decreto è sostanzialmente omogeneo e non si potrebbe negare la sussistenza dei presupposti per alcune parti di esso. Quanto alle valutazioni di merito, le questioni da chiarire e risolvere sono molteplici.

A nome del Gruppo di Forza Italia, annuncia voto favorevole sulla proposta del relatore.

La senatrice BEDONI ritiene che il decreto-legge sia sprovvisto dei presupposti costituzionali, in quanto non corrispondente alla fondamentale necessità di modificare sostanzialmente la normativa vigente, rivelatasi inefficace, soprattutto in materia di espulsioni. Dopo aver ricordato, a tale ultimo riguardo, la successione delle norme nel tempo, osserva che l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione è stata costantemente contenuta in misura irrisoria, mentre aumentava progressivamente il numero degli stranieri clandestini. Il decreto, inoltre, introduce modifiche peggiorative alla stessa normativa vigente, prevedendo la sospensione automatica dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e una riduzione delle misure di tutela generale, in violazione degli obblighi internazionali derivanti dall'accordo di Schengen, che prescrivono una disciplina omogenea agli Stati contraenti. Rileva, infine, che l'articolo 13 risulta lesivo del principio costituzionale di uguaglianza, disponendo un trattamento di maggior favore per gli stranieri in materia di assistenza sanitaria.

Il presidente CORASANITI ritiene opportuno precisare che l'articolo 10 della Costituzione, nel secondo comma, si riferisce anche agli strumenti negoziali internazionali nei quali sia parte lo Stato italiano: l'accordo di Schengen, peraltro, potrebbe essere inteso esclusivamente in ri-

ferimento agli stranieri che siano comunque cittadini di uno degli Stati contraenti.

Il senatore PIERONI sottolinea che non vi devono essere contrapposizioni pregiudiziali sulla materia in questione, ricordando che la sua parte politica e la Lega Nord hanno denunciato la repressione del regime nigeriano, che determina effetti indotti molto negativi anche sul fenomeno dell'immigrazione. La discussione svolta sinora, peraltro, non tiene conto sufficientemente della genesi del provvedimento, connessa alla esplicita e pubblica rivendicazione di una forza politica. Si tratta di un precedente molto preoccupante, poichè in futuro altre forze politiche potrebbero chiedere altri provvedimenti d'urgenza, minacciando di non sostenere il Governo. Il relatore Guerzoni, nella propria esposizione, ha peraltro contraddetto la sua valutazione di sussistenza dei presupposti costituzionali, postulando sostanziali modificazioni di contenuto, che dimostrano la carenza di necessità e urgenza per il decreto in esame. D'altra parte, per la sussistenza dei presupposti costituzionali relativamente a tutte le parti del decreto, non è sufficiente sostenere l'omogeneità del provvedimento. Preannuncia, quindi, una proposta di parere contrario sull'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 6; sull'articolo 2, commi 2 e 3; sugli articoli 4, 5, 6 e 7: le relative disposizioni, a suo avviso, sono in contrasto con i principi e le prescrizioni costituzionali.

Il senatore PASQUINO invita a limitare la discussione alla sussistenza dei presupposti costituzionali, evitando riferimenti alla legittimità sostanziale delle singole disposizioni, anche alla stregua delle norme costituzionali.

Il senatore PIERONI dissente, ricordando che la Commissione ha più volte convenuto sulla insussistenza dei presupposti costituzionali riguardo a specifiche disposizioni, costituzionalmente illegittime, contenute nei decreti-legge.

La senatrice SILIQUINI condivide l'osservazione del senatore Pasquino e annuncia il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico, che peraltro si riserva di formulare specifiche proposte sul merito del provvedimento.

Il senatore PALUMBO, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano, annuncia voto favorevole sulla proposta del relatore, pur con riserve sul merito del provvedimento, anche per ragioni di legittimità costituzionale.

Il senatore DE CORATO riconosce l'urgenza del decreto-legge, ma osserva che la maggioranza che sostiene il Governo manifesta una pluralità di posizioni, dopo aver tenuto una condotta oscillante e contraddittoria sulla stessa opportunità di adottare il decreto-legge. Quanto al merito del provvedimento, si riserva di formulare emendamenti, rilevando comunque l'anomalia della scelta, compiuta dal Governo, di presentare al Senato il disegno di legge di conversione, considerato che presso la Camera dei deputati era ormai molto avanzata la maturazione di una soluzione normativa in materia.

La senatrice BRICCARELLO anticipa il proprio voto favorevole sui presupposti di costituzionalità e sui requisiti legislativi del decreto-legge. Il suo convincimento è rimasto confermato dagli interventi contrari svolti nel corso della seduta, i quali hanno sempre sconfinato nel merito del provvedimento. La necessità e l'urgenza delle norme in esso inserite sono anzi risalenti nel tempo. In merito alle osservazioni svolte dalla senatrice Bedoni, nota che nemmeno nella disciplina della sospensiva del giudizio dinanzi al TAR è ravvisabile alcun motivo di incostituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento.

Il senatore BRIGANDÌ sostiene che la Lega Nord non ha attuato alcuna minaccia per ottenere dal Governo l'emanazione del decreto-legge, la cui urgenza è indubbia ed è anche comprensibile che il provvedimento sia stato deferito al Senato, tenuto conto che la Camera dei deputati è ora impegnata nella sessione di bilancio. La necessità del decreto deriva in primo luogo dai fatti avvenuti a Torino, nel quartiere di San Salvario, preoccupanti per l'ordine pubblico e per le distorsioni che vengono a determinarsi nel mercato immobiliare di quell'area. Ricordati poi gli illeciti in cui frequentemente incorrono gli stranieri presenti irregolarmente nel nostro paese, sottolinea l'esigenza di procedere ad una loro espulsione accelerata. Aderisce infine alla richiesta di parere contrario formulata dal senatore Speroni su singole parti del decreto-legge.

Anche il senatore VILLONE reputa giustificata la presentazione al Senato del decreto-legge e ricorda che la Commissione si è sempre attenuta ad un costante orientamento, in base al quale soltanto le ipotesi di palese incostituzionalità o disomogeneità dei provvedimenti di urgenza si ripercuotevano negativamente sulla valutazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento. Non vi è ragione per modificare tale tendenza, in relazione al caso specifico: i requisiti sussistono per l'intero decreto-legge ed essi vanno apprezzati in relazione ad un determinato momento storico ed una precisa situazione socio-economica.

Interviene quindi il senatore CAPUTO, confermando anch'egli la costituzionalità dell'intero decreto-legge, il quale dovrebbe essere convertito o respinto dalle Camere nell'arco dei due mesi di vigenza, dal momento che la delicatezza della materia implicata dovrebbe indurre ad escludere una catena di reiterazioni. Invita quindi il Governo a rafforzare la vigilanza alle frontiere per estinguere, in questo periodo, i flussi di immigrazione clandestina. Il decreto-legge va infine considerato come un primo passo per una legislazione organica ed omogenea, alla stregua di quanto disposto dagli altri paesi europei.

Il senatore PASQUINO ricorda che la Commissione sta esaminando la riforma dell'articolo 77 della Costituzione ed egli ritiene che il decreto-legge in titolo risponda ai criteri che la Commissione stessa ha in quella sede elaborato. A suo avviso sussiste l'urgenza del provvedimento, facendo egli riserva comunque per quanto riguarda singole parti o il merito delle varie disposizioni.

Il senatore CAPONI, interrompendo l'oratore, precisa che l'urgenza è sorta quando il Gruppo della Lega Nord ha, per ritorsione, assunto un

atteggiamento di protesta nei confronti della manovra economica del Governo.

Il senatore PASQUINO, proseguendo il proprio intervento, avverte che l'urgenza invece è obiettiva, come si può percepire in alcune periferie delle città del Nord.

La senatrice SALVATO, dissentendo rispetto al senatore Pasquino, osserva che il decreto non si conforma all'orientamento stabilito dalla Commissione in relazione alla riforma dell'articolo 77 della Costituzione, a meno di non considerare la materia regolata come una pubblica calamità.

Il relatore GUERZONI, replicando agli intervenuti, fa rilevare al senatore Pieroni che le riserve da lui espresse su alcuni aspetti del provvedimento non inficiano il suo parere favorevole a norma dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Il dibattito intervenuto, concentratosi prevalentemente su aspetti di merito, ha anzi confermato il suo avviso favorevole.

Il sottosegretario ROSSI fa presente che il decreto-legge regola non solo l'ingresso e il soggiorno degli stranieri, ma anche il lavoro stagionale ed alcuni rilevanti aspetti previdenziali e sanitari. La condizione generale del paese richiedeva l'adozione di misure che affrontassero entrambi i profili. Per quanto riguarda il prosieguo dell'esame, il Governo, nel raccomandare alla Commissione una valutazione favorevole, è disponibile a considerare eventuali emendamenti.

Si procede quindi alle votazioni.

Il senatore PIERONI ribadisce la sua proposta di parere contrario sui commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1.

Contrari alla proposta stessa si dichiarano i senatori VILLONE e FIEROTTI, mentre la senatrice SALVATO annuncia il proprio voto di astensione.

La proposta del senatore Pieroni non è accolta.

Lo stesso senatore PIERONI propone inoltre di esprimere un parere contrario sul comma 6 dell'articolo 1. Con l'astensione della senatrice SALVATO, la proposta non è accolta.

Ancora il senatore PIERONI propone un parere contrario sul comma 3 dell'articolo 2, nonché sui commi 1 e 2 dell'articolo 4. In particolare al comma 1 dell'articolo 4 non viene precisato se lo straniero abbia già scontato la condanna; il comma 2 dello stesso articolo rivela difficoltà applicative ed un'evidente violazione al principio di riservatezza.

Con separate votazioni tali proposte sono respinte.

Il senatore PIERONI motiva ancora la propria contrarietà all'articolo 5, il quale sembra ripristinare una sorta di certificato di buona condotta. Per le stesse ragioni concorda il senatore PASQUINO.

Messa ai voti, la proposta di parere contrario sull'articolo 5 non è tuttavia accolta.

All'articolo 7, il senatore SPERONI insiste per un'unica votazione sulle parti per le quali egli propone un parere contrario. La proposta non è tuttavia accolta dalla Commissione.

Il senatore PIERONI propone quindi l'espressione di un parere contrario sull'intero articolo 7. Con l'annuncio di voto favorevole della senatrice SALVATO, essa non è accolta.

Non è altresì accolta la proposta del senatore SPERONI di parere contrario sull'articolo 12. A questo proposito il senatore CAPUTO, pur condividendo alcune riserve espresse dal senatore Speroni, aveva comunque ribadito in precedenza l'opportunità di valutare il decreto favorevolmente nella sua interezza.

Il senatore PIERONI ravvisa in questo atteggiamento una difformità rispetto a varie misure di regolarizzazione o sanatoria, alle quali il Gruppo di appartenenza del senatore Caputo si è sempre manifestato favorevole. In senso contrario alla proposta del senatore Speroni si era pronunciato anche il senatore PASQUINO.

La Commissione, con il voto contrario dei Gruppi Verdi-La Rete e Rifondazione Comunista, esprime infine parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali relativamente all'intero decreto-legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01*, 0070)

Il presidente CORASANITI avverte che, in considerazione del calendario dei lavori parlamentari, la seduta della Commissione, già prevista per giovedì 23 novembre alle ore 16, è anticipata alle ore 9,30. Avverte poi che nello stesso giorno, alle ore 12, i commissari saranno impegnati nella seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2272, di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 18.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

119ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2154) Deputati AMICI ed altri. - *Norme contro la violenza sessuale*, approvato dalla Camera dei deputati

(60) MANIERI e BALDELLI. - *Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali*

(1047) SALVATO e FAGNI. - *Dei diritti sull'inviolabilità del corpo*

(1856) ABRAMONTE ed altri. - *Norme contro la violenza sessuale*
(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente GUARRA rende noto che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge in titolo. Invita quindi il senatore Belloni a riferire.

Il relatore BELLONI prende spunto dal fatto che il vigente codice penale disciplina nel libro II separatamente i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (Titolo IX) e i delitti contro la famiglia (Titolo XI); sottolinea poi che la locuzione delitti contro la moralità pubblica e il buon costume venne usata per porre in rilievo che le norme di quel titolo non sono tratte da una doppia fonte: infatti il sentimento etico della comunità rispetto ai fenomeni sessuali e il costume della comunità rispetto ai fenomeni stessi sono strettamente connessi. Senonché ciò non esclude che la distinzione fra moralità pubblica e buon costume sia pur sempre possibile. Un esempio di tale distinzione è fornito dall'articolo 527 (atti osceni), in forza del quale atti che per il sentimento morale sono spesso intrinsecamente leciti vengono puniti perché hanno violato il buon costume.

I delitti contro la libertà sessuale e la libertà religiosa, al pari dei delitti contro la personalità fisica ovvero contro la libertà psichica o mo-

rale, contro la libertà di domicilio e del segreto, costituiscono una lesione della libertà individuale e quindi di un diritto individuale. I delitti contro la libertà sessuale e quella religiosa, costituiscono però anche la lesione di un altro specifico interesse che ha un'importanza preminente sul primo, poiché quelli contro la libertà sessuale offendono la moralità pubblica e il buon costume e quelli contro la libertà religiosa offendono il sentimento religioso.

Ciò premesso, il relatore - dato brevemente conto dei disegni di legge d'iniziativa dei colleghi senatori - passa in esame il testo articolato che proviene dalla Camera dei deputati; esso consta di 14 articoli che possono essere così raggruppati in: 1) nuove fattispecie di reato; 2) procedibilità processuale; 3) effetti penali; 4) tutela della riservatezza della persona offesa.

Più nel dettaglio, rileva che quel disegno di legge individua quattro figure criminose di violenza sessuale in senso ampio: a) la violenza sessuale propriamente detta; b) gli atti sessuali con minorenne; c) la corruzione di minorenne e d) la violenza sessuale di gruppo.

Sulla base della nuova configurazione della violenza sessuale, commette reato chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringa taluno a compiere o a subire atti sessuali: a differenza della vigente disciplina - che identifica la condotta criminosa della violenza carnale nel fatto di costringere taluno a congiunzione carnale - la formula prescelta dai deputati appare più ampia, in quanto punisce non soltanto la costrizione a subire ma anche la costrizione a compiere atti sessuali, con ciò sembrando far riferimento anche alla possibilità che la vittima del reato possa essere costretta ad accoppiarsi con altri in presenza dell'agente o a prendere l'iniziativa dell'atto sessuale. L'attuale normativa non prevede un'aggravante specifica per il caso in cui sia un pubblico ufficiale a tenere la condotta criminosa usando violenza o minaccia, ma punisce - con una pena inferiore a quella prevista per la violenza sessuale - la congiunzione carnale commessa con l'abuso della qualità di pubblico ufficiale, qualora quest'ultimo si congiunga carnalmente con una persona arrestata o detenuta.

Nel definire il reato di violenza sessuale il disegno di legge n. 2154 fa confluire in un'unica fattispecie le due diverse figure criminose della violenza carnale e degli atti di libidine violenti. L'unificazione persegue un fine ben preciso: risparmiare alla persona offesa l'interferenza nella sua sfera più intima di riservatezza, derivante dalle indagini degli investigatori e dei giudicanti, indirizzate ad accertare quale dei due reati sia ravvisabile nei fatti denunciati ovvero se in essi ricorrano gli estremi degli atti di libidine violenti o del tentativo di violenza carnale. Tali indagini, sottoponendo ad una esperienza penosa ed umiliante la persona offesa, spesso sono all'origine della sua riluttanza a rendere note le aggressioni subite.

Nell'ottica del generale inasprimento delle sanzioni penali connesse al reato di violenza sessuale il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati prevede un complesso di circostanze aggravanti specifiche di tutte le condotte ricadenti nel reato di violenza sessuale in senso proprio.

Un punto qualificante del testo approvato dai deputati risiede nella formazione di una fattispecie, ignota al codice vigente, quella della violenza sessuale di gruppo. Molteplici sono le ragioni che hanno spinto

all'autonoma configurazione della violenza sessuale plurisoggettiva. In questa forma di criminalità sessuale viene ad instaurarsi un rapporto di reificazione della vittima. La maggiore pericolosità degli autori di questo delitto rispetto ai casi di violenza monosoggettiva deriva dalla perdita di qualsiasi importanza per loro della personalità.

I colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno forgiato una fattispecie autonoma e non hanno ritenuto la violenza di gruppo come una circostanza aggravante, per evitare che la sola concessione delle attenuanti generiche, ben di rado denegate nella nostra prassi giudiziaria, consenta di trattare questa forma odiosa di violenza alla stregua di violenza monosoggettiva, frustrando l'esigenza di una più severa risposta punitiva per un fatto di estrema offensività.

Questa scelta pone, però, pesanti interrogativi che il relatore non può sottrarsi dal proporre all'attenzione della Commissione. Essa, infatti, determina la non applicabilità delle norme contenute nel capo III del titolo IV del libro I del Codice penale: Del concorso di persone nel reato. In materia di concorso nel reato il codice vigente pone sullo stesso piano l'autore materiale e l'ausiliatore. Nel concorso di persone il legislatore ha adottato la teoria monistica, eliminando ogni distinzione di concorso ed ha accolto il principio dell'equivalenza delle cause, ponendo l'evento a carico di tutti i concorrenti, giacché il reato è di tutti e di ciascuno di quelli che vi presero parte. Orbene, non è infrequente, nel caso di violenze sessuali di gruppo, che essa sia il frutto della ideazione ed esecuzione materiale di un *leader* negativo, che trascini con sé nella scellerata bravata ragazzi molto più giovani, da lui influenzati e dominati, che null'altro ruolo talora svolgono se non quelli di ammirati, passivi spettatori. Secondo la normativa che si vuole introdurre costoro soggiacerebbero alla stessa pena del loro capo, con un minimo di 6 anni. Il che suscita francamente non poche perplessità.

Il testo varato dai deputati (e precisamente all'articolo 7) sembra introdurre una sorta di presunzione *iuris et de iure* della conoscenza della minore età della vittima in tutti i casi in cui tale circostanza sia rilevante ai fini dell'imputazione penale.

L'articolo 8 del disegno di legge - proponendo l'inserimento dell'articolo 690-*septies* del codice penale - contiene una esplicita regolamentazione in materia di querela e di ammissione delle vittime dei reati di violenza sessuale al gratuito patrocinio. Ricorda al riguardo che precedenti scelte del Senato (1988) erano in opposta direzione, limitando la procedibilità del delitto di violenza sessuale a querela della persona offesa ai casi in cui tra questa e l'autore del fatto intercorre un rapporto di coniugio o di convivenza coniugale, estendendo a tutti gli altri casi la procedibilità d'ufficio già prevista dalla legge vigente nei casi di connessione con altro delitto procedibile d'ufficio e di fatti commessi dal tutore, dall'ascendente o dal pubblico ufficiale.

Non mancano, a dire il vero, buone ragioni sia ai fautori della procedibilità d'ufficio, che a quelli della procedibilità a querela. Il relatore in verità propende per la perseguibilità d'ufficio, dato che l'odiosità del reato, l'allarme sociale che esso suscita, l'evoluzione del costume e la concezione del bene della riservatezza sono cambiati, portando a ritenere come più rispondente alle esigenze dei tempi e de costumi la perseguibilità d'ufficio.

La persona offesa del reato è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n.217, anche se tito-

lare di redditi superiori ai minimi previsti dall'articolo 3. L'onere finanziario derivante dal gratuito patrocinio per i reati di violenza sessuale è stimato in lire 500 milioni per il 1995 ed in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Questa disposizione suscita però gravi perplessità, anche di carattere costituzionale. Introduce, infatti, nel nostro sistema una tutela privilegiata a favore delle vittime di un determinato tipo di reato, escludendo tutte le altre.

Infine, il disegno di legge contiene una previsione volta a tutelare l'integrità fisica delle vittime dei reati di violenza sessuale. L'articolo 16 stabilisce, infatti, che l'imputato per i delitti di violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo è sottoposto ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili (HIV), qualora le modalità del fatto possono prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime. A proposito di tale previsione si può osservare che non è prevista nel disegno di legge alcuna aggravante specifica per il caso in cui l'agente sia cosciente di essere portatore di una patologia sessualmente trasmissibile al momento del fatto reato e che, pertanto, la relativa ipotesi - qualora sia di per sé sola penalisticamente rilevante - dovrebbe trovare disciplina nell'ambito della normativa sul concorso di reati (ad esempio tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali dolose o addirittura di omicidio doloso, se dalla malattia deriva la morte dell'offeso). Non sarebbe però fuor d'opera prevedere un'aggravante ad effetto speciale nella ipotesi di violentatore sieropositivo.

Conclude ipotizzando un'approvazione del testo articolato con l'introduzione di emendamenti.

Propone, infine di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo, assumendo come testo-base quello approvato dalla Camera dei deputati.

Su tale proposta del relatore conviene la Commissione.
Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore GUALTIERI esordisce rilevando che la Commissione giustizia ha ben presenti le difficoltà con le quali dovrà confrontarsi, e ciò indipendentemente da illegittime ed inopportune pressioni e segnalazioni esterne, che sembrano ignorare i più elementari meccanismi costituzionali della parità di poteri e prerogative dei due rami parlamentari.

Si sofferma, poi, sui problemi di merito e ricorda che nell'intelaiatura di fondo del testo-base vi sono sì, degli aspetti meritori e da conservare; tuttavia, invita a non indugiare nel modificare alcuni passaggi di quel testo, come ad esempio l'esclusione della ricorribilità al patteggiamento, istituto-cardine del nuovo rito processuale. Ribadisce che egli si pone come difensore del testo licenziato, ma con profonda onestà non chiude gli occhi di fronte a talune pecche che vanno emendate. Auspica quindi una approvazione in tempi rapidi, ma senza recepire *in toto* il pur pregevole testo della Camera dei deputati.

La senatrice SCOPELLITI premette che ritiene doveroso affrontare anche in quest'occasione, con la debita ponderazione e la consueta razionalità tutte le implicazioni, senza indulgere in facili scelte dettate dall'emozione o dai sentimenti.

Passa quindi all'esame dei profili di merito, quali emergono dal testo base. In primo luogo, non ritiene che l'inasprimento delle pene editali favorisca la repressione del fenomeno *de quo*; in secondo luogo concorda nella collocazione di queste figure delittuose fra i reati contro la persona; in terzo luogo ritiene opportuno segnalare alcune dimenticanze che appaiono dalla lettura delle norme sulle aggravanti, quale quella della violenza sulla donna incinta. Si sofferma poi sugli evidenti problemi che scaturiscono dalle disposizioni sul gratuito patrocinio: auspica la soppressione per patenti rischi di incostituzionalità e ipotizza l'istituzione di un fondo di solidarietà. Da ultimo segnala non essere stata costruita in modo appropriato la nozione di violenza di gruppo.

Il senatore BECCELLI, dopo essersi soffermato sul problema della collocazione del reato di violenza sessuale nell'attuale codice penale -sostenendo che la sistemazione nel codice Rocco fra i reati contro la morale non significava affatto sottovalutazione da parte del legislatore del 1930 - lamenta le pressioni eccessive a cui viene sottoposto il Senato per l'approvazione del perfettibile disegno di legge oggi in discussione.

Si sofferma anzitutto sulla criticabile unificazione di tutti gli atti di violenza con connotazione sessuale in una sola fattispecie di reato e sostiene quindi come sia l'entità della pena prevista per la violenza sessuale che esclude l'applicazione del patteggiamento: denuncia però l'esistenza di una eccessiva discrezionalità nell'irrogazione della sanzione penale da parte del giudice di fronte a fattispecie di reato fra loro certamente diverse.

Occorrerà inoltre soffermarsi ulteriormente sul problema dell'età della vittima e sul diritto (escluso nell'attuale disegno di legge) delle persone incapaci di intendere e di volere ad avere comunque una vita sessuale.

Parimenti la previsione del gratuito patrocinio generalizzato solo per le vittime della violenza sessuale appare una illegittima discriminazione nei confronti delle vittime di altri reati, parimenti gravi e odiosi.

Anche per quanto riguarda la procedibilità di ufficio, l'oratore sostiene che forse i tempi sarebbero maturi per introdurla al posto della querela di parte. Altrettanto si dovrebbe riflettere sulla teorica inopportuna equiparazione della pena per l'autore di una violenza sessuale di tipo brutale e quella a carico di chi valica i limiti della disponibilità sessuale dichiarata nell'intimità di un rapporto di coppia.

La senatrice SCOPELLITI e la senatrice BARBIERI contestano quest'ultima affermazione dell'oratore.

Il senatore BECCELLI conclude quindi osservando che gli accertamenti medici sulla persona dell'indagato vanno eseguite immediatamente e non dopo che abbia assunto la figura di imputato.

Il senatore IMPOSIMATO, dopo aver ricordato come non vi sia sempre stata sino ad oggi una adeguata azione della magistratura nei confronti dei casi di violenza sessuale, sostiene che non è con l'aumento delle pene previste che si può pensare di ridurre i casi di stupro, ma sottolinea comunque come l'aumento delle pene editali miri anche a far sì che siano messi in condizione di non nuocere gli autori di violenze sessuali ripetute.

Nel ricordare la realtà sociale drammatica su cui la legge in discussione intende intervenire, auspica che i tempi dell'esame siano accelerati nel modo più deciso, pur garantendo il principio di legalità e di proporzionalità delle pene. Tali ultimi principi sono di fatto rispettati quasi sempre nel testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento benché occorra specificare il reato di molestie sessuali all'interno di questa legge per far sì che non siano puniti nello stesso modo comportamenti criminali assolutamente imparagonabili.

L'oratore sostiene infine che dovrà esservi una previsione di pena differenziata per chi partecipa con atteggiamento sostanzialmente diverso ad un episodio di violenza sessuale di gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2099) LAFORGIA ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile

(Esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Dopo aver illustrato brevemente il contenuto del disegno di legge in esame, il senatore LAFORGIA propone alla Commissione di richiedere al Presidente del Senato che il provvedimento venga riassegnato alla Commissione in sede deliberante. Il rappresentante del Governo non manifesta contrarietà.

Sulla proposta concorda unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

117^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERTONI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa SANTORO.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0029^a)

Il senatore **RAMPONI** informa di aver avuto notizia che ieri, nel corso di un noto *talk-show* televisivo, il conduttore ha dedicato una parte di esso alle problematiche del disegno di legge n. 1923, riferendo in modo distorto e poco obiettivo le posizioni di alcuni senatori in materia di produzione di mine anti-uomo. Lo stesso conduttore ha preannunciato l'intenzione di farsi promotore, nel caso di uno scioglimento anticipato delle Camere, di una campagna d'opinione mirante a contrastare la rielezione dei parlamentari favorevoli alla produzione di tali strumenti di arma. Il senatore Ramponi stigmatizza quindi un modo di fare informazione quanto meno discutibile, che toglie serenità al dibattito politico senza fare chiarezza sulle posizioni realmente espresse e manifesta la preoccupazione che le distorsioni e la disinformazione siano alimentate anche da notizie provenienti dallo stesso ambito parlamentare. Si riserva comunque di visionare personalmente la registrazione della trasmissione, della quale ha preso cognizione solo indirettamente, e di assumere eventualmente le iniziative idonee a consentire un chiarimento.

Il senatore **DE NOTARIS** deplora l'uso del mezzo televisivo come improprio strumento di pressione sul libero esercizio del mandato parlamentare.

Il senatore **CAPUTO** fa presente di avere già manifestato al citato conduttore televisivo il suo disappunto e la sua ferma protesta per una operazione volta a gettare discredito su alcuni parlamentari e fondata su elementi di fatto errati. Informa altresì la Commissione di aver richiesto una apposita trasmissione televisiva nella quale si possano esprimere le diverse posizioni nei loro reali contenuti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che i resoconti sommari delle sedute sono pubblici e che quindi può attingere ad essi chiunque intenda acquisire dati e informazioni sui lavori parlamentari, deplora il fatto che in una trasmissione televisiva vengano pronunciate frasi che potrebbero apparire di tenore intimidatorio nei confronti di parlamentari che esercitano liberamente il loro mandato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1923) CAPUTO ed altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre 1995.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione e invita il relatore, senatore Ramponi, a illustrare lo schema di parere da lui predisposto.

Il relatore, senatore RAMPONI, illustra quindi lo schema di parere sul disegno di legge in titolo, che, nelle premesse, riprende i temi della relazione da lui svolta e quelli emersi dal dibattito, del quale egli ha inteso tracciare una sintesi quanto più possibile comprensiva dei punti di convergenza manifestatisi. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole, integrato da alcune osservazioni. Per quanto riguarda l'articolo 1, premesso che vi è una obiettiva difficoltà nella individuazione delle tipologie di arma che possono essere destinate ad uso repressivo, sembra comunque importante pervenire a una formulazione legislativa che allinei la condotta dell'Italia a quella dei Paesi alleati. Si dovrebbe inoltre prevedere la valutazione conforme - e non congiunta, come risulta nel testo del disegno di legge in titolo - dei Ministeri degli affari esteri e della difesa in ordine alle caratteristiche degli armamenti soggetti al divieto di esportazione derivante da comportamenti adottati in violazione dei diritti umani da parte dei Governi dei paesi destinatari, nonchè l'acquisizione di un previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, considerata la valenza fortemente politica di una valutazione che non può essere affidata solo all'amministrazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, prosegue il senatore Ramponi, il dibattito ha fatto riferimento prevalentemente alla Convenzione ONU del 1980 e alla mozione approvata dal Senato nell'estate dello scorso anno. Si tratta di due atti differenti, poichè mentre la Convenzione ONU si riferisce all'impiego selettivo delle mine anti-uomo, senza pronunciarsi sulla produzione, la mozione approvata dal Senato sollecita esplicitamente il blocco della produzione stessa. Su tale questione è necessaria pertanto una riflessione, anche critica - e autocritica - rispetto a quanto il Senato ha a suo tempo deliberato. Appare infatti quanto meno contraddittorio vietare la fabbricazione di un sistema d'arma di cui le Forze armate italiane attualmente dispongono e che può essere usato con finalità difensive. Ferma restando l'esigenza di approfondire l'intera questione, lo schema di parere reca la proposta di inserire nel testo del disegno di legge, oltre a quello di esportazione e transito, anche il divieto di produzione di mine anti-uomo, limitatamente a quelle non do-

tate di meccanismi temporizzati di autodistruzione. Si segnala inoltre l'opportunità di due correzioni formali, una per chiarire che la Convenzione citata è stata stipulata in sede ONU, l'altra, in fine periodo, per sostituire alla parola «aderisca» le altre «abbia aderito o possa aderire».

Il relatore dichiara quindi di non avere osservazioni da fare sull'articolo 3, il cui contenuto condivide, mentre, rispetto all'articolo 4, è da ritenere preferibile l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 185, considerata la necessità di continuare a garantire l'esercizio di un controllo adeguato sulla movimentazione delle componenti di utilizzazione duale.

All'articolo 5 dovrebbero essere invece apportate modifiche di carattere puramente formale, indicate nel testo predisposto, mentre per quanto riguarda l'articolo 6, che chiarisce la competenza del Ministro degli affari esteri a decidere sulle domande di autorizzazione - successivamente alla soppressione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, intervenuta con la legge n. 537 del 1993 - appare necessario aggiungere un ulteriore periodo per stabilire che, decorso il termine di 60 giorni, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, la domanda di autorizzazione si intende rigettata: si tratta di una precisazione che garantisce gli interessati in ordine alla possibilità di presentare ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale.

Si propone infine una integrazione al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, aggiungendo dopo le parole: «della lotta contro il terrorismo» le altre «e contro la criminalità organizzata».

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per il proficuo lavoro svolto, e per la disponibilità da lui dimostrata ad accogliere e sintetizzare nello schema di parere illustrato le diverse posizioni. La Commissione è chiamata ad esprimersi su una materia di grande rilevanza, che rientra in larga misura nell'ambito della sua competenza, e giova ricordare in proposito che essa esaminò in sede referente il disegno di legge divenuto poi la legge n. 185. Pertanto, tenuto presente questo aspetto, il parere che ci si accinge ad esprimere, e che potrebbe essere stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea, ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 del Regolamento, deve essere ampio, motivato e ben articolato, in modo tale da tenere conto di tutti i contributi offerti dalla discussione.

Il Presidente condivide in larga misura lo schema di parere illustrato dal relatore, ma al tempo stesso ritiene che sia necessario un approfondimento su alcuni punti, che a suo avviso dovrebbero essere modificati ed integrati. Pertanto, egli ha ritenuto opportuno predisporre un documento, che è stato distribuito, nel quale sono sintetizzati alcuni punti di vista, da lui già illustrati nel suo intervento nel corso della discussione, che esprimono un orientamento in parte difforme dal testo illustrato dal relatore. Il documento da lui predisposto è pertanto da considerarsi come un contributo di approfondimento, nella prospettiva di pervenire ad un testo comune. Pertanto, considerata la necessità di una ulteriore riflessione, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per domani, giovedì 23 novembre 1995, alle ore 9 e 15,15, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

145^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori

(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori

(1746) CAMPUS e NISTICÒ: Nuove norme in materia di concorsi universitari

(1824) SERRA: Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(1842) BATTAGLIA e PEDRIZZI: Norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1859) SURIAN: Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre scorso, nella quale era stato approvato, con emendamenti, l'articolo 2 del testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n.1629 (testo pubblicato in allegato al resoconto del 26 settembre scorso).

Si passa all'articolo 3.

Previ pareri contrari del relatore MAGRIS e del ministro SALVINI, la Commissione non approva l'emendamento 3.25, che il senatore PER-

LINGIERI ha dichiarato di fare proprio al solo fine di consentirne l'esame.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 3.1 è precluso, a seguito dell'avvenuta approvazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a).

Il senatore SERRA illustra l'emendamento 3.2.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole, il senatore PERLINGIERI segnala che l'emendamento introduce il concetto di livello, che non trova rispondenza nel vigente ordinamento didattico dell'università.

Il senatore MASULLO interviene per chiarire che lo spirito della riforma in atto è quello di distinguere nettamente fra l'abilitazione nazionale e il concorso che si svolge presso gli atenei. È quindi inopportuno ancorare puntualmente l'abilitazione alla I e alla II fascia, altrimenti si accrediterebbe il diverso concetto di una unica procedura di concorso, articolata in due fasi, una nazionale e una locale.

Dopo un breve intervento del senatore CAMPUS, il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha già approvato l'uso del termine livello, nell'articolo 2, comma 2, lettera a).

Il senatore PERLINGIERI propone di risolvere il problema mediante la soppressione delle parole: «alla partecipazione ai concorsi» (emendamento 3.30).

Previ pareri favorevoli del RELATORE e del MINISTRO, l'emendamento 3.30, posto ai voti, è approvato, restando conseguentemente precluso l'emendamento 3.2.

Il senatore PRESTI illustra l'emendamento 3.4, che peraltro egli riformula in termini identici all'emendamento 3.6 del senatore Passigli.

Il senatore PERLINGIERI illustra l'emendamento 3.5, volto ad eliminare un vincolo inopportuno e a garantire tanto i candidati quanto l'amministrazione.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole e il MINISTRO ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, la senatrice VEVANTE SCIOLETTI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore MASULLO sottolinea che il Comitato ristretto prima la Commissione poi, hanno sempre inteso evitare la presentazione di una massa incontrollabile di domande per i concorsi ed esprime il timore che alla eliminazione del vincolo presente nel testo del Comitato ristretto possa far seguito la successiva introduzione di vincoli meno equi.

Il senatore SERRA si associa alle preoccupazioni del senatore Masullo.

Il senatore CAMPUS invita il senatore PERLINGIERI a espungere dal suo emendamento il riferimento alla facoltà di presentare più domande, poiché potrebbe essere intesa come un invito ai potenziali candidati a tentare comunque la sorte in molte abilitazioni.

La senatrice ALBERICI invita il senatore Perlingieri a ritirare l'emendamento, rilevando che non è posto in questione il principio della presentazione di più domande, bensì l'opportunità di menzionarlo esplicitamente.

Dopo che il PRESIDENTE ha rilevato come l'unico effetto dell'emendamento in esame sia quello di eliminare il divieto contenuto nell'ultima parte del comma, dal momento che la facoltà di presentare più domande non è comunque posta in dubbio, il senatore PERLINGIERI modifica l'emendamento nel senso suggerito.

Dopo che il RELATORE e il MINISTRO hanno ribadito i pareri già espressi, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 3.5 che, nella nuova formulazione, risulta di identico tenore al 3.4 (nuovo testo) e al 3.6.

L'emendamento è approvato, restando conseguentemente precluso il 3.7.

Il senatore PRESTI illustra l'emendamento 3.8, giudicando inopportuno limitare la durata temporale della conseguita abilitazione.

Il RELATORE, pur esprimendo comprensione, si dice contrario.

Il MINISTRO è contrario a sua volta, manifestando il timore di un progressivo allontanamento dallo spirito iniziale del disegno di legge: partiti per realizzare una riforma snella e di agevole applicazione (così da consentire il celere svolgimento dei concorsi), si rischia di elaborare una procedura bellissima in teoria ma di applicazione enormemente complessa, facendo così il gioco di chi non vuole affatto l'effettuazione dei concorsi.

Il senatore CAMPUS, proprio alla luce della dichiarazione del Ministro, e stante l'urgenza della riforma da un lato ma l'assenza, dall'altro, di norme sulla valutazione periodica dei docenti in servizio, giudica inopportuno prevedere un limite temporale che colpirebbe solo quanti vogliono accedere oggi alla docenza universitaria e si dichiara favorevole all'emendamento soppressivo, nella convinzione che le verifiche periodiche occorrano per tutti.

Il senatore MASULLO ricorda che la sua parte politica ritiene essenziale introdurre meccanismi di osservazione costante sull'attività scientifica, tanto è vero che ha presentato l'emendamento aggiuntivo 7.0.1, che prevede valutazioni periodiche per i professori universitari e i ricercatori confermati. Si tratta di dare finalmente attuazione a quel principio che, pur accennato nella legislazione vigente, in pratica non ha mai avuto applicazione. Nello spirito di non penalizzare esclusiva-

mente i candidati, ma di rendere più seria l'attività di chi opera nel campo della ricerca scientifica, annuncia il voto contrario del Gruppo Progressisti-Federativo sull'emendamento.

Il senatore PERLINGIERI, nel concordare con il senatore Masullo, osserva che la illimitata validità dell'abilitazione andrebbe a danno delle giovani generazioni e potrebbe suscitare, in futuro, pressioni da parte degli abilitati per l'introduzione di meccanismi più agevoli di inquadramento in ruolo. Per queste ragioni ritiene altresì troppo lungo il termine di validità di 6 anni.

Dopo che il senatore MERIGLIANO ha dichiarato di concordare con il senatore Perlingieri, il senatore SERRA si associa alle considerazioni del senatore MASULLO, rilevando l'identità del termine di 6 anni nel comma in esame e nell'emendamento 7.0.1.

Il senatore BINAGHI pone in rilievo lo stretto collegamento esistente fra il comma in esame e l'emendamento 7.0.1, proponendo l'accantonamento del primo.

Dopo un intervento del senatore PERLINGIERI, il quale dissente, rilevando che la durata di validità dell'abilitazione e la periodicità delle verifiche sui professori in servizio sono questioni diverse che non richiedono termini uguali, la proposta di accantonamento degli emendamenti relativi al comma 3, posta ai voti, è approvata.

Il senatore PRESTI illustra l'emendamento 3.17 che, posto ai voti con i pareri favorevoli del RELATORE e del MINISTRO, è approvato, restando conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.18 e 3.19.

Dopo che il senatore MASULLO ha rinunciato a illustrare l'emendamento 3.20, il senatore PERLINGIERI ne suggerisce una diversa formulazione, che il senatore MASULLO accoglie e che, posta ai voti con i pareri favorevoli del RELATORE e del MINISTRO, è approvata.

Il senatore SERRA illustra l'emendamento 3.21, rilevando che nelle facoltà di medicina vi è il problema di molti ricercatori cui non si applica la convenzione per l'assistenza.

Il RELATORE non è favorevole all'emendamento, che semmai andrebbe modificato per tener conto del problema segnalato.

Il MINISTRO è contrario all'emendamento.

Il senatore CAMPUS annuncia il proprio voto favorevole, rilevando che l'articolo in esame riguarda le sessioni nazionali di abilitazione e che in tale fase è difficile l'accertamento della capacità professionale. È molto importante, invece, che tale accertamento avvenga nell'ambito dei concorsi previsti presso le facoltà.

Il senatore BINAGHI si dice contrario all'emendamento, rilevando che gli statuti accademici legano strettamente l'assistenza alla didattica

e alla ricerca. Non si può quindi scindere l'accertamento sulle capacità dei candidati nelle ultime due dall'accertamento sulla prima. Tale accertamento è indispensabile per eliminare tutte le polemiche sui concorsi nelle facoltà di medicina.

La senatrice ALBERICI condivide le argomentazioni dei senatori Campus e Serra e annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo, anche al fine di distinguere con chiarezza i caratteri diversi dell'abilitazione e del concorso in sede locale.

La senatrice MODOLO dichiara che voterà a sua volta per l'emendamento, per ragioni di tipo pratico e rilevando che l'accertamento delle capacità professionali non è problema esclusivo delle sole facoltà di medicina.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.21, con la conseguente preclusione degli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.24.

A seguito dell'avvenuto accantonamento di alcuni emendamenti, anche la votazione sull'articolo 3 viene accantonata e si passa all'articolo 4.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 4.1 e propone nel contempo l'accantonamento degli articoli 4 e 5, onde passare immediatamente all'esame della disciplina specifica sui concorsi per i professori associati, stante la loro particolare urgenza.

Dopo inviti a non insistere nella richiesta del PRESIDENTE, del RELATORE e del MINISTRO (il quale rileva che la specifica urgenza di riformare i concorsi per gli associati potrà essere affrontata in un secondo momento), il senatore CAMPUS recede dalla sua proposta.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 4.1 (identico al 4.26) sul quale i senatori PERLINGIERI, PRESTI e SERRA dichiarano di astenersi e la senatrice ABRAMONTE annuncia voto contrario per le ragioni dette dal Ministro, non è approvato.

Il senatore CUFFARO illustra l'emendamento 4.2, pur senza illusioni circa l'esito del voto, sottolineando come esso faccia parte di una organica proposta, alternativa a quella in esame, elaborata dal Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti, che investe sia l'articolazione delle carriere sia le modalità di reclutamento. Sembra invece convinzione di alcuni che tutti i problemi dell'università si esauriscano nella riforma dei concorsi, mentre invece secondo la sua parte politica riguardano lo *status* del personale, i meccanismi di progressione, il rapporto con gli studenti. Non si spiegherebbe, altrimenti, come mai alle eccellenti valutazioni espresse dalle commissioni di concorso facciano riscontro professori assenteisti nelle attività didattiche, che non effettuano ricerca nell'università e che utilizzano i lavori altrui.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento, poiché esso non risolve i mali denunciati dal senatore Cuffaro, sulla cui analisi egli peraltro concorda.

Il MINISTRO si dice nettamente contrario.

Il senatore PERLINGIERI annuncia la propria astensione. Premesso che esistono anche tanti professori che fanno fino in fondo il loro dovere, gli inconvenienti denunciati non sono risolti dall'emendamento in esame, ispirato a principi più antiquati rispetto al testo del Comitato ristretto.

Il senatore CUFFARO, in sede di dichiarazione di voto, afferma che le università sono anche sedi di eccellenza, dalle quali provengono sollecitazioni per un mutamento degli ordinamenti, capace di liberare le energie soffocate, e per l'introduzione di meccanismi di valutazione tali da promuovere quanti si impegnano ed espellere chi è professore universitario solo di nome. Ipotizza, ad esempio, l'introduzione di un giudizio degli studenti sull'attività didattica, fermo restando che questo non può certo essere l'unico parametro di valutazione. Ma in materia né il Ministro né il Governo hanno proposto nulla.

La senatrice ALBERICI annuncia che il Gruppo Progressisti-Federativo voterà contro l'emendamento per una valutazione di merito sul suo contenuto. Circa le altre questioni sollevate dal senatore Cuffaro, ricorda che la Commissione ha deliberato, all'inizio dell'iter del testo in esame, di non affrontarle in questa sede; tuttavia la sua parte politica ritiene possibile approvare subito una norma sulla valutazione del personale che svolge funzione docente e a tal fine ha presentato l'emendamento 7.0.1.

Il senatore SERRA esprime apprezzamento per le proposte del senatore Cuffaro.

La senatrice MODOLO esorta a predisporre un testo leggero, approvando solo gli emendamenti ispirati a tale criterio, e pertanto si asterrà sull'emendamento 4.2.

Il MINISTRO dichiara di condividere le ultime considerazioni del senatore Cuffaro, ma ora la Commissione sta affrontando una questione diversa.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 4.2 non è approvato.

Sull'emendamento 4.3, che il senatore MASULLO rinuncia ad illustrare, il senatore PERLINGIERI pone un quesito in tema di ammissibilità, cui replica il PRESIDENTE.

Il senatore MASULLO spiega che le fasce di docenza attengono esclusivamente agli organici, mentre l'abilitazione è qualcosa di diverso.

Il senatore PERLINGIERI, ricordato che, ai sensi della legislazione vigente, l'appartenenza alla I e alla II fascia della docenza implica il conseguimento rispettivamente della piena maturità scientifica e della maturità scientifica, afferma che il legislatore ha il dovere di non susci-

tare ambiguità e chiede quale significato abbia la parola livello contenuta nell'emendamento, rilevando che essa, ove approvata, potrebbe acquisire un significato diverso dalla fascia.

Il PRESIDENTE chiede a sua volta quale significato abbia tale parola e se non debba essere intesa come sinonimo di fascia.

Il senatore MASULLO spiega che l'obiettivo dell'emendamento è quello di tenere ben distinta l'abilitazione nazionale dai concorsi in sede locale. Se anche l'abilitazione - come questi ultimi - fosse articolata per fasce, si accrediterebbe l'interpretazione per cui il reclutamento avviene secondo una procedura unitaria, articolata in una fase nazionale e una fase locale.

Il PRESIDENTE chiede se la abilitazione serva ad altro, oltre ad accedere ai concorsi in sede locale. Se vi è strettissima correlazione, sembra opportuno usare lo stesso termine.

Dopo che il senatore MASULLO ha risposto richiamando gli effetti mortificanti che una diversa disciplina potrebbe avere sui candidati che non ottengano l'immissione in ruolo, la senatrice MODOLO rileva che, se le abilitazioni serviranno solo ad accedere ai concorsi, non saranno superati i difetti propri del sistema di reclutamento attuale. Se invece saranno intese in senso moderno, quale attestazione della capacità di trasmettere la conoscenza scientifica, potranno svolgere un ruolo utile.

Il senatore SERRA, favorevole all'emendamento 4.3, afferma che esso serve anche a far sì che l'abilitazione non divenga una nuova libera docenza.

Il senatore PERLINGIERI chiede di accantonare la questione per approfondirla.

Il senatore BISCARDI, contrario all'accantonamento, è favorevole all'emendamento, giudicando opportuno distinguere anche lessicalmente la struttura dell'abilitazione da quella dei concorsi, così che un abilitato di primo livello non trovi mortificante concorrere a un posto di II fascia.

La senatrice ALBERICI, fermo restando che non vi è contrasto di sostanza, rileva che prevedere l'abilitazione di I e II fascia potrebbe indurre successivamente negli abilitati forti aspettative per essere immessi nei ruoli degli atenei anche con meccanismi diversi da quelli del concorso che la Commissione sta elaborando, e che la sua parte politica ritiene fondamentali. Chiarisce poi che l'abilitazione non ha nulla a che vedere con i titoli professionali.

Dopo che la senatrice ABRAMONTE ha annunciato il proprio voto favorevole, il senatore SCAGLIOSO sottolinea l'importanza di chiarire la distinzione dei concetti come previsto nell'emendamento.

Il senatore PERLINGIERI sottolinea la stretta connessione fra il comma 3 dell'articolo 3, precedentemente accantonato, ove si determina

la durata temporale dell'abilitazione, e l'emendamento in esame, affermando poi che l'abilitazione ha l'esclusiva finalità di consentire la partecipazione ai concorsi di ateneo. Rileva poi che la parola abilitazione ha ormai acquisito connotazioni negative a causa delle esperienze vissute nella scuola, prospettando l'uso di un diverso termine, e insiste nella proposta di accantonamento.

Dopo che il presidente ZECCHINO, pur convenendo sullo stretto legame con il comma accantonato, ha dichiarato che non vi sono preclusioni al voto sull'emendamento 4.3, ribadendo altresì che allo stato attuale l'abilitazione a null'altro può servire che ad accedere ai concorsi di ateneo, si svolge un dibattito incidentale sulla proposta di accantonamento, nel quale intervengono ripetutamente i senatori MASULLO, BISCARDI, PERLINGIERI, ALBERICI, ABRAMONTE e lo stesso PRESIDENTE.

Infine la Commissione conviene di riprendere l'esame degli emendamenti all'articolo 3, comma 3, dianzi accantonato.

L'emendamento 3.8, previ pareri contrari del RELATORE e del MINISTRO e dichiarazione di astensione del senatore PERLINGIERI, è posto ai voti, risultando non approvato.

Dopo che il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 3.9, a seguito della reiezione in una precedente seduta dell'emendamento 0.1.1, il senatore PERLINGIERI ritira l'emendamento 3.10.

Sull'emendamento 3.11 - che il senatore MERIGLIANO dichiara di fare proprio - il RELATORE esprime parere contrario e il MINISTRO si rimette alla Commissione.

Il senatore MERIGLIANO, per dichiarazione di voto favorevole, rileva che il giudizio sull'abilitazione è cosa diversa dalla valutazione sui docenti in servizio e pertanto non deve necessariamente avere la stessa durata. Afferma poi che 6 anni di validità per l'abilitazione sono troppi e rischiano di danneggiare i giovani.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 3.11 è respinto.

L'emendamento 3.12, che il senatore PERLINGIERI fa proprio e sul quale il RELATORE e il MINISTRO si dicono contrari, viene posto ai voti, risultando non approvato.

Il senatore SERRA illustra l'emendamento 3.13, che, con i pareri favorevoli del RELATORE e del MINISTRO, è approvato.

Sugli identici emendamenti 3.15 e 3.16, il PRESIDENTE invita i presentatori al ritiro, fermo restando che la questione sarà riesaminata in altra sede.

Il senatore PERLINGIERI propone una diversa formulazione, fermo restando l'eventuale coordinamento finale, così da non pregiudicare in alcun modo la questione.

I senatori SERRA e MASULLO accolgono la riformulazione, nel presupposto che la questione sarà esaminata successivamente, e l'emendamento 3.15-3.16, posto ai voti nel nuovo testo, è approvato.

Essendo quindi concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 3, il PRESIDENTE pone ai voti l'articolo stesso come emendato che - con l'astensione dichiarata dal senatore PERLINGIERI - è approvato.

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 4.

La Commissione approva l'emendamento 4.3, con conseguente modificazione della rubrica dell'articolo stesso.

La senatrice VEVANTE SCIOLETTI illustra l'emendamento 4.5, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE (il quale sottolinea come i professori fuori ruolo siano comunque docenti a pieno titolo) e il MINISTRO.

Il senatore PERLINGIERI annuncia il proprio voto contrario, rilevando che i professori universitari hanno più tempo libero e forse anche più serenità dei docenti in servizio per potersi dedicare ai concorsi.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 4.5 non è approvato.

Il senatore SERRA precisa quindi di non aver sottoscritto l'emendamento 4.6.

La senatrice ALBERICI illustra tale emendamento, sottolineando in primo luogo che per il Gruppo Progressisti-Federativo la natura propria dell'abilitazione dovrebbe comportare l'assenza di limiti numerici, tanto è vero che ha presentato un disegno di legge che dispone in tal senso (atto Senato 1932). Tuttavia, dopo ampie discussioni in cui sono emerse posizioni ed istanze diverse e tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal Ministro, si è pervenuti all'elaborazione dell'emendamento 4.6, che rappresenta una ipotesi di mediazione.

Il RELATORE, precisando che il limite previsto nell'emendamento dovrà essere riferito ad ogni settore scientifico-disciplinare, lo giudica ragionevole e si dice quindi favorevole.

Il MINISTRO, ricordando di aver parlato di bandire poco più di 3000 cattedre di professore associato, afferma, a nome del Governo, che l'eliminazione di ogni vincolo numerico rappresenta in sostanza l'ope legis in diversa forma. Giudica poi preferibile il testo del Comitato ristretto all'emendamento in esame, che invero non rappresenta in sé una catastrofe, ma potrebbe preludere ad una catastrofe futura. In conclusione il Governo ritiene suo dovere chiedere l'apposizione di un limite numerico alle abilitazioni.

Il senatore PERLINGIERI non concorda con il Ministro, ma nutre altresì perplessità sull'emendamento 4.6, convinto che si debba partire dalle esigenze oggettive dell'università, le quali a loro volta devono assu-

mersi la responsabilità di definire i propri organici in conformità alle loro reali esigenze scientifiche e didattiche. Il limite contenuto nell'emendamento per la prima sessione sembra poco razionale, perché fa riferimento ad un parametro in certo modo casuale come la distribuzione dei professori associati nei diversi settori. Egli invece è favorevole alla eliminazione di limiti numerici e all'ancoraggio in prima sessione alle esigenze programmatiche. È molto preoccupato, inoltre, per le dichiarazioni del Ministro, dal momento che i posti per professore associato sono passati da 1600 a più di 3000, con il rischio di sottrarre ogni risorsa ai futuri concorsi di I fascia.

Il PRESIDENTE dichiara che il Ministro sarà invitato a riferire al più presto sulla questione.

Il senatore SERRA aggiunge la propria firma all'emendamento 4.6, dichiarando che è del tutto errato ancorare - come nel testo del Comitato ristretto - il numero delle abilitazioni alle richieste degli atenei, pena il ritorno alla concezione del concorso in due fasi, che non risponde alla volontà della Commissione. Afferma poi che il Gruppo Lega Nord è favorevole alla eliminazione di ogni limite numerico fin dalla prima sessione.

Il senatore CAMPUS si esprime contro l'emendamento 4.6, giudicando errato fare riferimento al numero degli associati e non alle richieste degli atenei. A questo punto, è favorevole all'eliminazione di ogni limite.

Dopo un intervento del senatore BINAGHI, e dopo che il senatore PERLINGIERI ha rilevato come l'assenza di limiti numerici alle abilitazioni trovi un correttivo forte nella maggioranza qualificata prevista al comma 6 per il conferimento dell'abilitazione stessa, il PRESIDENTE prende atto della presentazione, da parte dei senatori Campus, Perlingieri, Binaghi, Alberici, Serra, Modolo, Abramonte e Biscardi, di un emendamento soppressivo del comma 2 (4.30).

Il senatore MASULLO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo sull'emendamento 4.30 testè presentato, ricorda che la sua parte politica è sempre stata favorevole alla lista aperta ma che, avendo incontrato resistenze al riguardo, si era risolta a sottoscrivere l'emendamento 4.6 quale compromesso, senza esservi particolarmente affezionata. Sottolinea infine che l'idea della lista aperta si accorda perfettamente con la devoluzione del vero concorso alle facoltà.

Il RELATORE ricorda di essere stato in origine favorevole alla lista aperta, ma che poi tutto il Comitato ristretto aveva lavorato per una soluzione di compromesso, fondata sulla apposizione di un limite numerico. Stante poi la sua diffidenza per il deferimento ai singoli atenei della competenza a svolgere i concorsi, annuncia che si asterrà.

Il senatore SERRA ricorda di non aver originariamente sottoscritto l'emendamento 4.6 per consentire un più ampio confronto fra le parti e dichiara che il Gruppo Lega Nord è a favore della lista aperta.

Il MINISTRO dichiara che il Governo è contrario all'emendamento 4.30, soppressivo del comma 2.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 4.30 è approvato, restando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

146ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori

(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori

(1746) CAMPUS e NISTICÒ: Nuove norme in materia di concorsi universitari

(1824) SERRA: Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(1842) BATTAGLIA e PEDRIZZI: Norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1859) SURIAN: Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

In apertura di seduta il presidente ZECCHINO informa di aver inviato, anche a nome di tutta la Commissione, auguri di pronta guarigione al senatore Bevilacqua, sottoposto ad un intervento chi-

rurgico d'urgenza. Rivolge altresì un benvenuto al senatore Mininni Jannuzzi, entrato a far parte di recente della Commissione.

Avverte poi che si passerà all'esame degli emendamenti al comma 3 dell'articolo 4, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il senatore MASULLO ritira l'emendamento 4.9 esprimendosi a favore, anche a nome della senatrice Alberici, dell'emendamento 4.12 del senatore Di Maio.

La senatrice ABRAMONTE fa proprio l'emendamento 4.12 e, accogliendo i suggerimenti del senatore SERRA e del presidente ZECCHINO, ne modifica il testo, sopprimendo il terzo e il quarto periodo. Conseguentemente l'emendamento, così modificato, risulta identico al 4.11.

Il senatore PERLINGIERI esprime il proprio forte dissenso sugli emendamenti 4.11 e 4.12, con particolare riferimento sia alla composizione del collegio mediante sorteggio sia per quanto riguarda l'alto numero dei componenti. Sottolinea poi la necessità di corresponsabilizzare i professori afferenti al settore scientifico-disciplinare interessato.

Il senatore MASULLO ricorda che le proposte emendative in esame tentano di individuare una soluzione di equilibrio rispetto all'originario orientamento emerso in sede di Comitato ristretto in merito alla composizione del collegio giudicante.

Il senatore BINAGHI rileva che l'attuale orientamento sembra contrastare con quello emerso in sede di Comitato ristretto e quindi desidererebbe chiarimenti in proposito.

La senatrice VEVANTE SCIOLETTI osserva che il testo elaborato dal Comitato ristretto non ha trovato unanimità di consensi e per questo sono stati presentati numerosi emendamenti anche di carattere soppressivo. A suo avviso, 15 docenti sono un numero estremamente alto e dichiara quindi di non condividere gli emendamenti 4.11 e 4.12.

La senatrice ABRAMONTE rileva che le proposte emendative non disconoscono l'approfondito lavoro svolto dal Comitato ristretto, ma cercano di migliorarne alcune parti che non avevano raccolto il generale consenso.

La senatrice ALBERICI esprime la propria personale difficoltà ad operare una scelta decisiva fra il metodo del sorteggio e quello dell'elezione. Infatti entrambe le modalità di composizione del collegio giudicante si sono prestate a fondate critiche e per questo è estremamente difficile trovare una soluzione equilibrata, anche se questo obiettivo assume ora carattere assolutamente primario.

Il relatore MAGRIS propone di chiamare prioritariamente la Commissione a pronunciarsi sull'alternativa di fondo fra il coinvolgimento nel giudizio per l'abilitazione di tutti i docenti afferenti al settore interessato, e la costituzione a tal fine di un organismo più ristretto.

Il senatore MERIGLIANO si dichiara contrario al metodo del sorteggio perchè rischia di compromettere la competenza del collegio. Va poi rilevato che l'idoneità all'abilitazione è cosa ben diversa dall'attribuzione di una cattedra e quindi, per questo aspetto, il metodo dell'elezione non si presta a eventuali cordate, mentre proprio il sistema del sorteggio è stato causa dei più gravi inconvenienti.

Il senatore BISCARDI, nel concordare con le perplessità espresse dalla senatrice Alberici e pur apprezzando il lavoro svolto dal Comitato ristretto, richiama l'attenzione sulla necessità di chiarire definitivamente le norme che disciplinano la composizione dei collegi, mediante una scelta innovativa che metta al riparo dagli errori commessi nel passato.

Il senatore SERRA, associandosi alle osservazioni della senatrice Alberici, si dichiara disponibile a modificare il proprio emendamento 4.11 per quanto riguarda il numero dei commissari e a trovare una soluzione alternativa al metodo del sorteggio, in considerazione del fatto che, come da più parti rilevato, entrambi i metodi si sono dimostrati insoddisfacenti.

Il senatore CAMPUS, nel sottolineare che il problema delle modalità di composizione del collegio è stato ampiamente discusso senza poter raggiungere un risultato sicuro, osserva che il metodo del sorteggio per i giudizi per l'abilitazione scientifica sembra dettato da un vago fine giustizialistico, soprattutto in considerazione delle vicende di malcostume nelle quali sono incorse tali procedure. A suo avviso, è preferibile utilizzare il metodo dell'elezione, in modo da garantire la rappresentatività di tutta la comunità scientifica.

Il senatore CUFFARO, nel condividere l'esigenza di chiarezza sottolineata dal senatore Biscardi, rileva, a sua volta, come sia ormai improrogabile una revisione della materia, anche in considerazione del fatto che è stato chiesto al ministro Salvini di non procedere al bando di nuovi concorsi. A suo avviso, il numero di 15 commissari è eccessivo e rischia di bloccare il sistema universitario; ricordati poi i vantaggi e gli svantaggi rispettivamente del sorteggio e dell'elezione, si pronunzia a favore di un sistema misto, che cerchi di combinare solo gli aspetti positivi dell'uno e dell'altro metodo.

Il PRESIDENTE ricorda che il sistema misto è quello attualmente in vigore, che ha sollevato tante critiche.

Il senatore PRESTI sottolinea la necessità di dare un positivo e chiaro segnale di cambiamento, soprattutto in considerazione delle pesanti critiche rivolte alle classi docente universitaria nonchè degli scandali sui concorsi, recentemente enfatizzati dai mezzi di comunicazione. Condivide quindi la proposta di accedere al metodo del sorteggio.

La senatrice MODOLO osserva che il vero elemento innovativo è costituito dal metodo del sorteggio, ma non bisogna enfatizzarlo, per evitare di suscitare false aspettative.

Il senatore PERLINGIERI, prendendo atto degli orientamenti emersi nel corso della discussione testè svoltasi, propone di ritornare alla formulazione del comma 3 dell'articolo 4 del testo del Comitato ristretto, collegandolo ad una modifica del successivo comma 4, concernente la sostituzione del giudizio mediante indicazione del nominativo sulla scheda con un giudizio motivato e sottoscritto dai commissari. In tal modo sarebbe finalmente apportato un serio elemento di novità alle procedure.

La senatrice ALBERICI dichiara a nome del proprio Gruppo di condividere pienamente la proposta del senatore Perlingieri, che peraltro dimostra la piena validità del disegno di legge n.1932 presentato dalla propria parte politica.

Il senatore MASULLO esprime talune perplessità in merito alla proposta del senatore Perlingieri, sottolineando le difficoltà di carattere pratico che potrebbero derivare dalla distinzione dei metodi di composizione delle commissioni rispettivamente per l'abilitazione di primo o secondo livello.

Dopo che il presidente ZECCHINO ha riassunto brevemente i termini del dibattito, la senatrice ABRAMONTE si dichiara disposta a ritirare l'emendamento 4.12 da lei sottoscritto, se emergerà una proposta unitaria alternativa.

Si associa il senatore SERRA, il quale sottolinea tuttavia la necessità di unificare le modalità per l'abilitazione di primo e secondo livello.

Dopo che il senatore BISCARDI ha dichiarato di concordare con il testo proposto dal Comitato ristretto, riducendo però il numero dei commissari ivi indicato, il presidente ZECCHINO propone di posticipare la votazione degli emendamenti 4.11 e 4.12, mettendo in votazione il primo periodo dell'emendamento 4.13 (parzialmente identico peraltro al primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del testo proposto dal Comitato ristretto), così da verificare l'orientamento della Commissione sull'alternativa fra il principio del coinvolgimento di tutti i docenti e la costituzione di un collegio giudicante ristretto.

Dopo che il senatore MASULLO ha ribadito l'orientamento del proprio Gruppo, favorevole a introdurre l'unicità delle procedure sia per il primo che per il secondo livello di abilitazione, ha la parola il ministro SALVINI, che sottolinea la necessità che i commissari siano in condizione di conoscere i lavori dei candidati, indipendentemente dal livello di abilitazione scientifica. Pertanto, considerato che un numero elevato di commissari renderebbe impraticabile tale esigenza, propone che il collegio giudicante sia composto di soli 5 membri eletti.

Il senatore MASULLO propone al senatore PERLINGIERI, che accetta, di modificare il primo periodo dell'emendamento 4.13 ora in votazione sopprimendo la parola «tutti».

Posto ai voti, il primo periodo dell'emendamento 4.13, come testè modificato, è accolto dalla Commissione, restando quindi preclusi gli emendamenti 4.11 e 4.12.

Il PRESIDENTE comunica che si procede all'esame del secondo periodo dell'emendamento 4.13 (che sostituisce il corrispondente periodo del comma 3 del Comitato ristretto), chiarendo comunque che una sua eventuale approvazione non precluderebbe il successivo esame dell'ultimo periodo del comma nel testo del Comitato ristretto, ove si prevede il caso in cui i docenti afferenti al settore interessato siano più di 40.

Il senatore CAMPUS propone di variare da 20 a 15 il numero minimo di docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare (previsto dal periodo in esame), al di sotto del quale si procede all'integrazione mediante elezione.

Il senatore PERLINGIERI consente alla proposta di modifica.

La senatrice MANIERI richiama l'attenzione sulla rilevanza che assume la deliberazione imminente, che investe il nodo centrale delle modalità di costituzione del collegio giudicante ai fini dell'abilitazione.

A questo proposito, la senatrice ALBERICI chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 4.13 secondo periodo, in modo che la Commissione possa esprimersi partitamente sul numero minimo dei docenti del settore scientifico-disciplinare e sulle modalità dell'eventuale integrazione di tale numero, se per sorteggio o per elezione.

Su tale proposta si apre un dibattito incidentale, nel quale intervengono il RELATORE, il MINISTRO, nonché i senatori VEVANTE SCIOLETTI, SERRA, BISCARDI e ALBERICI, al termine del quale il PRESIDENTE dichiara di non ritenere possibile la votazione per parti separate perché la prima parte del periodo, in caso di rieiezione della seconda parte, non potrebbe reggersi.

Al fine di sbloccare la situazione, consentendo alla Commissione di scegliere fra elezione e sorteggio, la senatrice MANIERI propone il subemendamento 4.13/1, volto a realizzare mediante sorteggio, non già elezione, l'integrazione dei settori aventi meno di 15 docenti.

Il senatore PERLINGIERI propone a sua volta il subemendamento 4.13/2, con cui si precisa che la suddetta integrazione si realizza mediante elezione con voto limitato a un terzo.

Sul subemendamento 4.13/1 si esprimono il RELATORE, favorevole, e il MINISTRO, che si rimette alla Commissione, sottolineando tuttavia i pericoli di impraticabilità insiti nel disegno di legge quale sta emergendo dal dibattito in Commissione.

Il senatore CUFFARO concorda con il Ministro in ordine ai prospettati timori di impraticabilità e dichiara che nel prosieguo dei lavori si asterrà dal voto.

La senatrice VEVANTE SCIOLETTI si dichiara favorevole al subemendamento 4.13/1, che si avvicina all'emendamento 4.15 presentato dal proprio Gruppo, volto a sostituire l'elezione con il sorteggio.

La senatrice ABRAMONTE si dichiara favorevole al subemendamento 4.13/1. Contrari invece si dicono i senatori PERLINGIERI e BRIENZA.

Il senatore CAMPUS si dice contrario al subemendamento in questione e richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del voto, destinato a pregiudicare la successiva scelta - molto importante - circa le modalità di scelta dei docenti nei settori più numerosi.

La Commissione respinge il subemendamento 4.13/1. È invece approvato il subemendamento 4.13/2, nonché il secondo periodo dell'emendamento 4.13 nel suo complesso, come modificato.

Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 4.14 e 4.15.

Relativamente al terzo periodo del comma 3, la senatrice ABRAMONTE propone l'emendamento sostitutivo 4.40, con il quale si precisa che ove il numero dei docenti del settore scientifico-disciplinare sia superiore a 15, si procede ad eleggerne 15, secondo le modalità di cui al subemendamento da ultimo approvato.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,15.

Il PRESIDENTE ricostruisce brevemente la scansione procedurale secondo cui si sono esaminati gli emendamenti all'articolo 4, comma 3 predisposto dal Comitato ristretto. Rispetto alla scelta, effettuata dalla Commissione nel primo periodo di tale comma, a favore di un coinvolgimento della comunità scientifica in sede di giudizio per l'abilitazione, desta perplessità l'emendamento 4.40 testè presentato, in quanto si ascrive alla logica, dissonante, del ritorno a una vera e propria commissione di concorso.

La senatrice ABRAMONTE annuncia il voto favorevole all'emendamento 4.40.

Si associa il senatore SERRA, rilevando come il numero di 15 divenga obbligato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.13, secondo periodo.

Di identico avviso si dichiara la senatrice VEVANTE SCIOLETTI.

Il senatore PERLINGIERI dichiara il proprio voto risolutamente contrario all'emendamento 4.40, per la sua ambiguità - esso lascia infatti impregiudicato se i 15 docenti costituiscano una commissione, un collegio giudicante o altro - e per la sua contraddittorietà, sia rispetto al principio del coinvolgimento della comunità scientifica, sia rispetto alla discussione or ora condotta sul numero minimo dei docenti, che verrebbe trasformato inopinatamente anche in numero massimo.

Il senatore BISCARDI si dichiara convinto della validità del principio del coinvolgimento della comunità scientifica, e che detto principio debba essere espresso attraverso un numero ragionevolmente ampio, comunque superiore a 15.

Il MINISTRO ricorda che nel disegno di legge da lui presentato (atto Senato n.1629) si optava per una vera e propria commissione. Se deve prevalere il diverso orientamento di una sorta di inchiesta quale forma di accertamento ai fini della abilitazione, il numero di 15 potrebbe essere non senza ragioni ritenuto insufficiente.

Il senatore SCAGLIOSO fa presenti le difficoltà che un numero elevato di giudici importa per i candidati, ai fini della trasmissione dei titoli.

Il senatore BRIENZA interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo che non si tenga la seduta notturna, alla luce del molto lavoro svolto e del fatto che il calendario dei lavori dell'Aula del Senato della settimana entrante non prevede l'esame della riforma.

Si associa il senatore PERLINGIERI.

Si dichiarano contrari alla sconvocazione della seduta notturna il PRESIDENTE ed il MINISTRO, posta la necessità di procedere senza indugi all'ulteriore esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,35.

147^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori

(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori

(1746) CAMPUS e NISTICÒ: Nuove norme in materia di concorsi universitari

(1824) SERRA: Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(1842) BATTAGLIA e PEDRIZZI: Norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1859) SURIAN: Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno richiamare le norme regolamentari concernenti la partecipazione dei senatori alle sedute della Commissione, sottolineando in particolare che, qualora un Gruppo sostituisca uno dei propri rappresentanti in Commissione inviando prima della seduta la comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento, la sostituzione riguarda l'intera seduta ed il senatore sostituito non può subentrare successivamente al sostituto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.40.

Si passa agli emendamenti relativi al comma 4, che i presentatori rinunciano a illustrare.

La senatrice ALBERICI ritira l'emendamento 4.16, suggerendo che si proceda ad una riformulazione del testo del Comitato ristretto.

La seduta, sospesa alle ore 20,50, è ripresa alle ore 20,55.

Segue un dibattito sull'opportunità che i membri del collegio esprimano il giudizio motivato, oltre che sui candidati idonei, anche su quelli giudicati non idonei, nel quale intervengono il relatore MAGRIS (il quale sottolinea come la responsabilità del giudizio sia ineludibile, in sede di riconoscimento della maturità scientifica) ed il senatore SERRA (contrario a un giudizio che si concluda con un parere negativo motivato anche sui non meritevoli dell'abilitazione).

Il MINISTRO richiama ancora una volta le difficoltà pratiche che si profilano per un regolare, rapido svolgimento dei concorsi universitari. Rimane inoltre da chiarire se i 15 docenti che partecipano al giudizio per l'abilitazione, si debbano a tal fine incontrare o possano lavorare separatamente, senza direttamente comunicare.

Il **PRESIDENTE** esprime l'opinione che, sulla base del testo approvato, non vi sia necessità di una riunione, trattandosi non di organo collegiale, bensì di sommatoria di giudizi.

Alla luce del suddetto chiarimento il **MINISTRO** invita la Commissione a meditare sulla questione, posta l'innovatività della soluzione prescelta e i rischi di crescenti frizioni che essa comporta.

Obietta il **PRESIDENTE** che uno dei motivi dei tempi lunghi dei concorsi universitari è costituito proprio dalla difficoltà per i commissari di riunirsi.

Il senatore **CAMPUS** concorda con la necessità che siano formulati pareri motivati sia sui candidati meritevoli sia su quelli non meritevoli, sebbene per quest'ultimo aspetto l'obbligo di motivare i giudizi negativi possa avere come conseguenza la riduzione di numero di tali giudizi.

Il senatore **MASULLO** fa rilevare come il modello tradizionale sia costituito dalla commissione di concorso, con comparazione e giudizio complessivo sui candidati. Alternativo è il modello del collegio, che comunque si esprime con motivazione, ma senza riunione fisica dei componenti. Al riguardo l'unica perplessità che può sorgere è data dal numero elevato di motivazioni che i commissari possono essere tenuti a redigere. Sarebbe opportuna anche una certificazione della compiuta presa in considerazione di tutte le candidature.

Il senatore **BINAGHI** ritiene che il tema ora dibattuto sia adeguatamente affrontato e risolto dall'emendamento 4.19.

Il relatore **MAGRIS** fa presente come esistano solo due possibilità: da un lato la condivisione radicale dell'idea di cooptazione, che implica l'espressione di un giudizio favorevole o contrario sui candidati senza motivazione alcuna, dall'altro la formulazione di pareri, così favorevoli come contrari, comunque motivati sui candidati. Rimane comunque indispensabile che il giudizio, non importa se motivato o meno, sia espresso per tutti i candidati, non solo per quelli ritenuti meritevoli della abilitazione.

Il senatore **PRESTI** sottolinea l'importanza della motivazione in sede di giudizio per l'abilitazione.

Dichiarato decaduto l'emendamento 4.18 per assenza del proponente, il **PRESIDENTE** suggerisce una formulazione unificata per gli emendamenti 4.19 e 4.20, con l'aggiunta, proposta dalla senatrice **ALBERICI**, della previsione che il giudizio, oltre che motivato, sia pubblico.

La Commissione approva l'emendamento (interamente sostitutivo del comma 4) così riformulato, che i proponenti **PRESTI** e **MERIGLIANO** hanno fatto proprio, con la specificazione, proposta a seguito di un'osservazione del ministro **SALVINI**, che per pubblico debba intendersi accessibile a chiunque vi abbia interesse.

Previo parere favorevole del MINISTRO, la Commissione approva poi l'emendamento 4.21, soppressivo del comma 5 del testo del Comitato ristretto.

Passandosi agli emendamenti relativi al comma 6, l'emendamento 4.23 è ritirato dalla senatrice ALBERICI.

È invece respinto l'emendamento 4.25.

La senatrice ALBERICI propone l'emendamento 4.50, recante un nuovo testo del comma 6 secondo cui risultano abilitati i candidati che abbiano riportato il giudizio favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il collegio giudicante.

La Commissione approva l'emendamento 4.50, quindi - essendo concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 4 - approva anche tale articolo nel suo complesso, come emendato.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato precluso l'emendamento 4.0.1 a seguito della reiezione in una precedente seduta dell'emendamento 01.1, si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore CAMPUS ritira l'emendamento 5.1, indi l'emendamento 5.19 è dichiarato decaduto.

Il senatore SERRA prospetta l'opportunità di giungere ad una unificazione degli articoli 5 e 7 (recanti le norme particolari per l'abilitazione rispettivamente di I e di II fascia), il cui contenuto dovrà diventare tendenzialmente uguale.

Il MINISTRO replica facendo presente l'opportunità di mantenere separati gli articoli, nell'ipotesi che, nel seguito dell'iter, il Parlamento ritenga utile stralciare le disposizioni relative ai professori associati per assicurarne una più celere entrata in vigore.

Il senatore MERIGLIANO illustra l'emendamento 5.2, sottolineando l'opportunità di una regolamentazione legislativa delle modalità per la ricusazione dei componenti il collegio giudicante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07ª, 0057ª)*

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene di riunirsi la settimana prossima in più sedute, negli spazi lasciati liberi dall'Assemblea, per procedere prioritariamente al seguito dell'esame della riforma dei concorsi universitari e successivamente all'esame del piano triennale di sviluppo dell'università e al parere sulla nomina del Presidente dell'Osservatorio geofisico di Trieste, dando mandato al Presidente di fissare le sedute come risulterà opportuno.

La seduta termina alle ore 21,50.

**EMENDAMENTI AL TESTO DEL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1629**

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Il Ministro è tenuto, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad indire sessioni di abilitazione alla partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2 ad anni alterni per ciascuna fascia e distinte per singolo settore scientifico-disciplinare.

2. Possono partecipare alle sessioni di abilitazione i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti fissati dal bando.

3. Il bando indica i requisiti, le modalità e i termini di partecipazione, la documentazione da allegare unitariamente al *curriculum* e all'elenco bibliografico ragionato dei titoli degli attestati, dell'attività didattica e delle pubblicazioni, in conformità ai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, e 7, comma 1. Per le materie cliniche delle facoltà mediche indicate in apposito elenco è altresì richiesta l'attestazione dell'attività assistenziale svolta. In particolare, per l'abilitazione di I fascia è richiesto lo svolgimento di attività assistenziali in cliniche universitarie o divisioni ospedaliere per 5 anni.

4. Il bando indica altresì specifiche cause di incompatibilità dei componenti i collegi di cui all'articolo 4, in analogia a quanto previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile».

3.25

BRIENZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro indice, ad anni alterni, sessioni di abilitazione alla docenza universitaria distinte per singolo settore scientifico-disciplinare».

3.1

CAMPUS

Al comma 1, sostituire le parole: «alla partecipazione ai concorsi» con le altre: «scientifica di I e II livello».

3.2

SERRA, MASULLO, ALBERICI, DI MAIO, CASTELLANI, MANIERI, ABRAMONTE

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla partecipazione ai concorsi».

3.30

PERLINGIERI

Sopprimere il comma 2.

3.4

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Possono partecipare alle sessioni di abilitazione i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti fissati dai bandi anche con domande plurime».

3.5

PERLINGIERI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «che non abbiano partecipato» fino alla fine del comma.

3.6

PASSIGLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «alla stessa fascia e».

3.7

CAMPUS

Sopprimere il comma 3.

3.8

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'abilitazione decade nel caso di non superamento dei giudizi di cui al comma 2 dell'articolo 02 della presente legge».

3.9

CUFFARO, BERGONZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'abilitazione è valida per 2 anni».

3.10

PERLINGIERI

Al comma 3, sostituire le parole: «6 anni» con le seguenti: «4 anni».

3.11

PASSIGLI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e può essere mantenuta» fino alla fine del comma.

3.12

PASSIGLI

Al comma 3, sopprimere la parola: «soltanto».

3.13

SERRA, MASULLO, ALBERICI, DI MAJO, CASTELLANI, MANIERI, ABRAMONTE

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui agli articoli 4 e 6» con le altre: «per la valutazione della produttività scientifica dei professori di ruolo in servizio, di cui al successivo articolo 7-bis»

3.15

SERRA

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui agli articoli 4 e 6» con le altre: «per la valutazione della produttività scientifica dei professori di ruolo in servizio, di cui al successivo articolo 7-bis».

3.16

MASULLO, ALBERICI, DI MAIO

Al comma 4, sostituire le parole: «elenco bibliografico ragionato dei titoli» con le altre: «elenco dei lavori a stampa e degli altri titoli».

3.17

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 4, sopprimere la parola: «bibliografico».

3.18

CAMPUS

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «ragionato».

3.19

MERIGLIANO

Al comma 4, sostituire le parole da: «ai decreti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «al decreto di cui all'articolo 5, comma 1».

3.20 MASULLO, ALBERICI, DI MAIO, CASTELLANI,
MANIERI, ABRAMONTE

Al comma 4, sopprimere gli ultimi due periodi.

3.21 SERRA

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

3.22 CAMPUS

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

3.23 MASULLO, DI MAIO, ALBERICI, CASTELLANI,
MANIERI, ABRAMONTE

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «o divisioni ospedaliere» aggiungere le seguenti: «italiane o straniera».

3.24 PASSIGLI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 CAMPUS

Sopprimere l'articolo.

4.26 BRIENZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Abilitazione a professore universitario)

1. Per il conferimento dell'abilitazione a professore universitario sono costituite, mediante elezione, per ciascun settore scientifico-disci-

plinare e per ciascuna fascia, commissioni nazionali composte da 5 professori appartenenti alla fascia cui si riferisce il concorso ed alle fasce superiori, con il compito di accertare l'idoneità scientifica e didattica degli aspiranti.

2. Per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1, l'elettorato passivo spetta ai professori di ciascun settore scientifico-disciplinare appartenenti alla fascia cui si riferisce il concorso ed alle fasce superiori. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori universitari di ciascun settore scientifico-disciplinare appartenenti alla fascia cui si riferisce il concorso ed alle fasce superiori, riuniti in collegio unico. I 5 professori che hanno riportato il maggior numero di voti sono nominati componenti effettivi della commissione; i 5 professori che li seguono nella graduatoria sono nominati supplenti. Qualora i professori afferenti al settore siano meno di 20, il bando di concorso indica, su parere conforme del CUN, il settore o, se necessario, i settori affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo. Qualora le operazioni elettorali non consentano la designazione di tutti i componenti effettivi e supplenti, si procede ad un'ulteriore elezione integrativa, con l'estensione anche dell'elettorato attivo ai docenti afferenti od ai settori affini.

3. Ciascun elettore può indicare una sola preferenza e sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l'anzianità di nomina nel ruolo; a parità di nomina nel ruolo, l'anzianità anagrafica.

4. Il Ministro, con propria ordinanza, disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

5. La composizione delle commissioni giudicatrici, nonché l'indicazione della sede universitaria in cui esse devono operare, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro può tuttavia autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione.

6. Le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal professore della fascia superiore più anziano di nomina nel ruolo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore della fascia inferiore più giovane di età.

7. Il Ministro, previo parere del CUN, fissa con proprio decreto le norme relative allo svolgimento delle sessioni di abilitazione.

8. Tali norme devono comunque prevedere:

a) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di ammissione che devono essere corredate dal *curriculum*, dall'elenco dei titoli e dalle pubblicazioni sulle quali il soggetto intenda essere valutato. Possono essere allegate, altresì, eventuali recensioni delle proprie pubblicazioni ed ogni altra notizia riguardante la loro rilevanza nella letteratura specifica, la documentazione da allegare alle domande e i requisiti che devono possedere i candidati in ordine alle attività didattiche e di ricerca. Sono oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni edite a stampa entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla data del bando;

b) le modalità con cui le commissioni devono provvedere alla definizione preliminare dei criteri sulla base dei quali procedere alla valutazione dei candidati;

c) le modalità di svolgimento di un'eventuale prova didattica, su argomento assegnato con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candi-

dato estrae a sorte 3 dei 5 argomenti predisposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La prova didattica deve essere svolta solo nel caso in cui il candidato non sia già inserito nel ruolo dei professori universitari;

d) i termini entro i quali le commissioni di concorso devono completare i propri lavori e le condizioni per la revoca e la sostituzione di singoli commissari o dell'intera commissione con le conseguenti sanzioni, qualora detti termini non vengano rispettati;

e) le forme di relazione e di pubblicità degli atti, che deve comunque essere contestuale alla pubblicità della lista degli abilitati.

9. Nella medesima tornata ciascun commissario può far parte di una sola commissione nazionale per l'abilitazione alla partecipazione a concorsi.

10. L'eventuale istanza di ricasazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice deve essere proposta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, purchè anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricasazione non può essere dedotto come causa di successiva ricasazione.

11. Le liste degli abilitati sono approvate con decreto del Ministro, previa istruttoria del competente Dipartimento del Ministero sulla legittimità degli atti della commissione.

12. Nel caso in cui gli atti non siano ritenuti regolari e richiedano il rinvio alla commissione ovvero il loro annullamento o quando non vi sia unanimità nei giudizi della commissione, è acquisito il parere del CUN, che deve essere reso motivatamente entro il termine perentorio di 45 giorni, decorso il quale il Ministro assume le determinazioni necessarie».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.

4.2

CUFFARO, BERGONZI

Al comma 1, sostituire le parole: «a professore universitario di I fascia» con le altre: «scientifica di I livello».

4.3

MASULLO, ALBERICI, SERRA, DI MAIO, CASTELLANI, MANIERI, ABRAMONTE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e fuori ruolo».

4.5

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Sopprimere il comma 2.

4.30

CAMPUS, PERLINGIERI, BINAGHI, ALBERICI, SERRA, MODOLO, ABRAMONTE, BISCARDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «è determinato» fino alla fine del comma con le altre: «limitatamente alla I sessione, non può superare il 30 per cento del numero dei professori di ruolo di II fascia».

4.6 ALBERICI, DI MAIO, MASULLO, CASTELLANI,
MANIERI, ABRAMONTE

Al comma 2, sostituire le parole: «del 50 per cento alle» con le seguenti: «al doppio delle».

4.7 BINAGHI

Al comma 2, sostituire il numero: «50» con l'altro: «20».

4.8 PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Sopprimere il comma 3.

4.9 MASULLO, ALBERICI, SERRA, DI MAIO, CASTELLANI, MANIERI, ABRAMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il collegio giudicante per l'abilitazione scientifica di I livello è composto da 15 docenti di I fascia sorteggiati. La commissione si pronuncia a maggioranza su ciascun candidato».

4.11 SERRA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il collegio giudicante per l'abilitazione scientifica di I livello è composto da 15 docenti di I fascia sorteggiati. La commissione si pronuncia a maggioranza su ciascun candidato. Nella prima tornata le commissioni formuleranno una graduatoria di merito fra i candidati che avranno ottenuto il giudizio positivo dei due terzi dei commissari, fino alla concorrenza del numero massimo di abilitazioni previsto. Per i candidati in parità col minor punteggio, qualora la loro ammissione superi il tetto delle abilitazioni, è previsto un ulteriore giudizio comparativo della commissione».

4.12 DI MAIO

All'emendamento 4.13, secondo periodo, sostituire le parole: «elezione, cui partecipano» con le altre: «sorteggio fra».

4.13/1 MANIERI

All'emendamento 4.13, secondo periodo, sostituire le parole: «cui partecipano i» con le altre: «a voto limitato ad un terzo dei».

4.13/2

PERLINGIERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Partecipano al giudizio per l'abilitazione tutti i docenti afferenti al settore scientifico disciplinare interessato. Ove il loro numero sia inferiore a 20, essi sono integrati fino alla concorrenza di tale numero mediante elezione, cui partecipano i docenti dei settori affini individuati dal Ministro sentito il CUN».

4.13

PERLINGIERI

Al comma 3, sostituire le parole: «fino alla concorrenza di tale numero» con le seguenti: «fino ad un loro aumento del 60 per cento».

4.14

MERIGLIANO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «elezione» con l'altra: «sorteggio»; conseguentemente all'ultimo periodo sostituire le parole: «ad eleggerne» con le altre: «a sorteggiarne».

4.15

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ove il loro numero sia superiore a 15, si procede ad eleggerne 15 con le stesse modalità».

4.40

ABRAMONTE

Sopprimere il comma 4.

4.16

MASULLO, ALBERICI, DI MAIO, SERRA, CASTELLANI, MANIERI, ABRAMONTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni professore componente del collegio giudicante costituito secondo le modalità di cui al comma 3, esprime il proprio esplicito e riconoscibile giudizio che consiste nell'indicazione del nome dei candidati a suo avviso meritevoli di abilitazione, preceduta da una motivazione basata su un giudizio comparativo con gli altri candidati, regolarmente sottoscritta».

4.18

PERLINGIERI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni professore componente del collegio giudicante costituito secondo le modalità di cui al comma 3 esprime il proprio giudizio con parere motivato».

4.19

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 4, sostituire le parole da: «che consiste» fino a: «abilitazione», con le seguenti: motivato sui singoli candidati, indicando quali, a suo avviso, siano meritevoli dell'abilitazione e quali non lo siano».

4.20

MERIGLIANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni professore componente del collegio costituito secondo le modalità di cui al comma 3 esprime il proprio giudizio con parere motivato sui singoli candidati, indicando quali siano meritevoli dell'abilitazione e quali non lo siano. Gli atti del collegio sono accessibili a chiunque vi abbia interesse».

4.19-4.20 (Nuovo testo)

PRESTI, MERIGLIANO

Sopprimere il comma 5.

4.21

ALBERICI, DI MAIO, MASULLO, SERRA, CASTELLANI, MANIERI, ABRAMONTE

Sopprimere il comma 6.

4.23

ALBERICI, DI MAIO, MASULLO, SERRA, CASTELLANI, MANIERI, ABRAMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono abilitati fino alla concorrenza del numero massimo di cui al comma 2, i candidati che abbiano riportato il giudizio positivo di almeno i due terzi dei votanti. Se 2 o più candidati ottengono parità di giudizi, conseguono tutti l'abilitazione, anche in deroga al limite numerico di cui al comma 2».

4.25

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono abilitati i candidati che abbiano riportato il giudizio positivo della maggioranza assoluta dei componenti».

4.50

ALBERICI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norma transitoria)

1. A seguito dei concorsi di cui alla presente legge e solo in prima applicazione, i professori universitari di secondo e di terzo livello che risultino iscritti nelle liste di idoneità per l'inquadramento a livelli superiori possono essere immediatamente chiamati da altre sedi o promossi nella sede di inquadramento. Il bilancio dell'ateneo chiamante viene automaticamente incrementato del corrispondente differenziale di trattamento economico da parte del Ministero e delle conseguenti dinamiche stipendiali. Qualora la chiamata avvenga da parte di ateneo diverso da quello di inquadramento, il bilancio dell'ateneo di provenienza viene corrispondentemente ridotto dell'importo della retribuzione non più corrisposta».

4.0.1

CUFFARO, BERGONZI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

CAMPUS

Sopprimere l'articolo.

5.19

BRIENZA

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Il bando dovrà indicare la composizione del collegio giudicante. L'eventuale istanza di ricsuzione di uno o più componenti del collegio giudicante, da parte dei candidati, dovrà essere proposta al Ministro nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della composizione del collegio giudicante. Entro i successivi trenta giorni il Ministro dovrà assumere le conseguenti decisioni sull'ammissibilità, o meno, della ricsuzione».

5.2

MERIGLIANO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

127ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R048 000, C09ª, 0005ª)

Il PRESIDENTE dà conto - sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutasi il 16 novembre scorso e nella riunione odierna testé conclusasi - di alcune modifiche al programma di massima delle audizioni relative all'indagine sui profili occupazionali dell'attuale situazione dei consorzi agrari.

La Commissione prende atto.

SULLA PROSSIMA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA EUROMEDITERRANEA DI BARCELLONA
(A003 000, C09ª, 0004ª)

Il presidente FERRARI ricorda che, nei giorni 28 e 29 novembre prossimi, si terrà a Barcellona la Conferenza euromediterranea per la fissazione, fra l'altro, delle priorità con riferimento alle risorse stanziata dalla Unione europea.

Nel sottolineare la rilevanza di tale impegno (che si colloca alla vigilia del semestre di Presidenza italiana) il PRESIDENTE fa rilevare come il sistema foresta-legno in Italia richieda attenzione per l'importanza rivestita da tale comparto produttivo, sia dal relativo sistema di ricerca tecnico-scientifica, sia ai fini della tutela dell'ambiente; auspica pertanto che, nel quadro delle iniziative che l'Italia organizzerà durante il semestre di presidenza, possa essere previsto anche un incontro, eventualmente anche a carattere internazionale, dedicato alla

filiera foresta-legno in Italia, e alla sua evoluzione sul piano tecnologico, scientifico ed economico.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2230) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il relatore ROBUSTI, richiamandosi alle osservazioni e alle considerazioni già svolte nelle due precedenti sedute, fa rilevare che si era convenuto di integrare il parere da rendere alla Commissione di merito, oltre che con le questioni da lui già segnalate nelle due sedute dell'8 e del 14 novembre, anche con ulteriori questioni da ritenere rilevanti.

A tale riguardo il relatore ROBUSTI fa rilevare che sarebbe opportuno integrare il parere con l'ulteriore osservazione circa l'esigenza di prevedere una proroga per la prossima scadenza del 30 novembre), prevista dall'articolo 10, comma 6, della legge n. 468 del 1992 in materia di mobilità delle quote latte (relativamente in particolare alle cessioni e agli affitti di quote latte senza azienda). Come già avvenuto in passato, si tratta di sottolineare nel parere l'esigenza di garantire una proroga di tale scadenza dal 30 novembre almeno fino alla fine di gennaio, sulla base della considerazione che il Parlamento è attualmente impegnato a rivedere il sistema creato dalla citata legge n. 468 in materia di quote latte e che quindi i produttori non possono attualmente disporre di un quadro legislativo adeguatamente chiaro anche per il futuro: la proroga di tale termine può configurarsi, ad avviso del relatore, anche come una sollecitazione informale al Governo ad intervenire sulla questione, come già peraltro sottolineato dall'altro ramo del Parlamento con un apposito strumento di indirizzo all'Esecutivo (relativamente alla connessa questione disciplinata dai commi 4 degli articoli 17 e 18 del Regolamento n. 569 del 1993, di esecuzione della legge n. 468 del 1992). Ricorda, infine, che sulla questione più generale della riduzione della quota B, in caso di acquisto della quota A, sono ancora in corso ulteriori riflessioni e approfondimenti.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, intervenendo per un chiarimento, osserva che i dati forniti dall'AIMA sulla produzione lattiera hanno ancora carattere provvisorio (circostanza questa che non può che destare stupore), sottolinea l'esigenza di disporre dei dati definitivi per intervenire in via legislativa: sono infatti da prefigurare percorsi normativi diversi a seconda che sia prevedibile o meno uno sprofondamento della produzione oltre il limite consentito.

Dopo che il relatore ROBUSTI ha ribadito che l'osservazione da inserire nel parere circa il differimento del termine al 30 gennaio 1996 consente di prefigurare un adeguato percorso di revisione normativa, ha la parola il senatore BUCCI, il quale sottolinea che, pur se si otterrà la

proroga delle disposizioni citate alla fine di gennaio, restano ancora molti punti da approfondire del testo di revisione della legge n. 468, cui va comunque, a suo avviso, dato un percorso preferenziale.

Il relatore **ROBUSTI** osserva che la richiesta di una proroga alla fine di gennaio consentirà i tempi tecnici necessari all'AIMA per la raccolta dei dati rispetto al preventivato inizio dell'annata al 1° aprile.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni svolte dal relatore stesso nelle sedute dell'8 e del 14 novembre e con l'ulteriore osservazione circa l'esigenza di un differimento dal 30 novembre al 30 gennaio 1996 del termine, previsto dalla legislazione vigente in materia di quote latte, relativamente alla scadenza per i contratti relativi alle varie modalità di trasferimento (vendita o affitto) delle quote stesse.

IN SEDE REFERENTE

(282) LORETO ed altri. - *Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari*

(1181) CASILLO ed altri. - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(1197) FERRARI Francesco ed altri. - *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** relatore, con riferimento al testo unificato accolto dal Comitato ristretto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 26 settembre scorso), dà preliminarmente lettura dei pareri resi dalle Commissioni di merito, dando conto in particolare del parere favorevole con osservazioni, espresso dalla Commissione bilancio, sul testo unificato e sugli emendamenti; fa altresì presente l'opportunità di acquisire il parere della 2^a Commissione sui profili di competenza del testo unificato.

Il **PRESIDENTE** relatore avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti al testo unificato (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il **PRESIDENTE** relatore illustra l'emendamento 1.1, a sua firma, riferito all'articolo 1, che contiene una riformulazione di carattere tecnico della disposizione; illustra altresì l'emendamento 1.2, sempre a sua firma, volto a modificare il comma 2, nonché la rubrica dell'articolo 1, nel senso di estendere le previsioni relative alle acque di vegetazione anche alle sanse umide.

Col parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1 risulta accolto, come pure, sempre favorevole il rappresentante del Governo, viene posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.2.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 1, come modificato.

Il senatore CAMPO, in sostituzione del senatore Di Maio, illustra l'emendamento 2.1 (cui dichiara di apporre la sua firma), volto a modificare il limite di accettabilità previsto dall'articolo 2, anche sulla base di esperienze compiute in Sicilia.

Dopo che il sottosegretario PRESTAMBURGO ha fornito alcuni chiarimenti di ordine tecnico, segue un breve dibattito al quale prendono parte il senatore BORRONI (che prospetta l'ipotesi di soprassedere sulla proposta); il senatore ROBUSTI (il quale chiede se esista una definizione tecnica delle sanse); il senatore RECCIA (il quale chiede quali controlli siano previsti per evitare l'inosservanza della normativa) e il PRESIDENTE relatore (il quale, richiamati gli studi di ordine tecnico effettuati in materia di limite di accettabilità sullo spandimento delle acque di vegetazione, invita il senatore Campo a ritirare l'emendamento).

Ritirato l'emendamento 2.1, la Commissione accoglie l'articolo 2 senza modifiche.

Dopo che su richiesta della senatrice D'IPPOLITO VITALE e del senatore NATALI, il PRESIDENTE relatore ha fornito ulteriori chiarimenti sui limiti di accettabilità, il senatore CAMPO illustra l'emendamento 2.0.1, cui dichiara di apporre la sua firma, (aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 2, in materia di modalità di stoccaggio degli ammendanti).

Si svolge quindi un breve dibattito, al quale prendono parte la senatrice D'IPPOLITO VITALE (che richiama le esigenze di sicurezza, particolarmente nel caso di stoccaggio in vasche aperte); il sottosegretario PRESTAMBURGO (il quale espone alcuni rilievi in ordine alla formulazione della proposta, suggerendone o il ritiro o una riformulazione più puntuale); il senatore BORRONI (il quale propone l'accantonamento dell'emendamento 2.0.1, anche tenuto conto che il senatore Di Maio non è presente).

Seguono ulteriori brevi interventi del senatore BUCCI (che fornisce alcuni ulteriori chiarimenti di carattere tecnico); del PRESIDENTE relatore (che precisa che quasi tutti i frantoi sono già dotati di vasche di stoccaggio); del senatore ROBUSTI (il quale sottolinea l'esigenza di definire con precisione le modalità di stoccaggio); del senatore NATALI (che pur convenendo sull'opportunità di accantonamento dell'emendamento, si sofferma sui problemi di sicurezza e sulle numerose incombenze che gravano sugli agricoltori e anche sui sindaci) e del senatore DI BELLA (il quale ricorda le modalità di spandimento delle acque reflue cui si faceva ricorso in passato).

In un successivo breve dibattito, prendono la parola il senatore ROBUSTI (il quale sottolinea l'esigenza di semplificare la congerie di norme che grava sul settore agricolo); il senatore BORRONI (che ricorda le competenze delle regioni previste dall'articolo 6); il senatore CORVINO (il quale ritiene condivisibile la formulazione dell'emendamento 2.0.1) e il sottosegretario PRESTAMBURGO (il quale preannuncia un'eventuale ipotesi di riformulazione dell'emendamento 2.0.1,

nonché ulteriori eventuali osservazioni sull'articolo 7 del testo unificato).

Dopo che il senatore CAMPO ha dichiarato di concordare sull'opportunità di soprassedere sull'esame dell'emendamento 2.0.1, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

(1650) ROBUSTI. - *Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 395092 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468*

(1891) FERRARI Francesco ed altri. - *Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1987) BORRONI ed altri. - *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(2015) BUCCI ed altri. - *Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che sono stati presentati numerosi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), riferiti al testo unificato, adottato quale testo base (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 3 ottobre scorso). Fa altresì presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato nonché sugli emendamenti, prospettando quindi l'eventualità di rinviare il seguito dell'esame onde acquisire il prescritto parere della 5ª Commissione.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,10.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 282-1181-1197**

Art. 1.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nelle forme e secondo le modalità dell'articolo 2 della presente legge» con le altre: «secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge».

1.1

FERRARI Francesco

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle sanse umide»

1.2

FERRARI Francesco

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la parola: «ottanta» con la seguente: cento».

2.1

DI MAIO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Stoccaggio)

1. Lo stoccaggio degli ammendanti di cui al comma 2 dell'articolo 1 può essere effettuato in silos o in cisterne interrato e sopraelevate chiuse o aperte, ubicate all'interno del frantoio o in prossimità di esso od anche in aperta campagna, previa comunicazione al Sindaco del luogo ove ricadono. Nel caso di vasche aperte devono essere adottati i provvedimenti idonei ad evitare i rischi di terzi».

2.0.1

DI MAIO

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 1650, 1891, 1987, 2015**

Art. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 468, al comma 1, le parole: "1° aprile 1993-31 marzo 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 1996-31 marzo 1997"».

1.1 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai sensi degli articoli» sino alla fine del periodo con le seguenti: «con particolare riferimento alla verifica della regolarità dei trasferimenti delle quote ed all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota».

1.2 FERRARI FRANCESCO, BORRONI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera a)» con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 50° giorno precedente l'inizio di ciascuna campagna produttiva l'AIMA pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia"».

2.2 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) «dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. È istituito presso l'AIMA un Comitato consultivo nazionale composto da 1 rappresentante del Ministero delle risorse agricole, da 3

rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da 2 rappresentanti delle organizzazioni cooperative, da 1 rappresentante dell'UNALAT, da 1 rappresentante delle imprese acquirenti. Il Comitato esprime pareri ed avanza proposte nella materia di cui alla presente legge.

1-ter. Ciascuna regione può costituire Comitati consultivi regionali sulla base dei criteri di cui al precedente comma».

2.6

FERRARI FRANCESCO, BORRONI

Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 1-bis» con il seguente:

«1-bis. Le regioni e le Province autonome sotto la propria responsabilità e di concerto con l'AIMA esercitano l'attività di vigilanza e controllo su ogni transazione di quota, di aggiornamento degli elenchi dei titolari di quota, di verifica e correzione degli elenchi stessi, di controllo presso le aziende agricole, le associazioni e gli acquirenti. Nello svolgimento di tale attività si avvalgono della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 3. All'AIMA competono la vigilanza del quantitativo globale assegnato all'Italia e la predisposizione di criteri e di procedure omogenee per l'applicazione del sistema. Sono costituiti a livello nazionale presso l'AIMA e a livello regionale presso gli assessorati all'Agricoltura, Comitati consultivi per la verifica dell'applicazione della legge ai quali partecipano oltre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole, delle Associazioni dei produttori e delle Unioni nazionali».

2.3

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, lettera b), al comma 1-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle organizzazioni cooperative».

2.1

RECCIA, MOLTISANTI, CUSIMANO, GRIPPALDI,
XIOMÈ

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i commi 6, 8 e 9 con le altre: i commi 6, 7, 8 e 9».

2.4

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i commi 6, 8 e 9 con le altre: «i commi 6, 7, 8 e 9».

2.5

FERRARI FRANCESCO, BORRONI

Art. 3.

Al comma 1, lettera c), al comma 6, prima delle parole: «alle regioni e alle province autonome», premettere le seguenti: «all'AIMA.».

3.2 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Art. 4.

Al comma 1, lettera b), al comma 2-quinquies, ultimo periodo, sostituire la parola: «respinta» con l'altra: «accolta».

4.1 MOLTISANTI, CUSIMANO, RECCIA, BATTAGLIA,
PONTONE, MONTELEONE, CURTO, GRIP-
PALDI, XIUMÈ

Al comma 1, lettera b), al comma 2-quinquies, ultimo periodo, sostituire la parola: «respinta» con l'altra: «accolta».

Consequentemente, sopprimere il comma 2-sexies».

4.2 SCIVOLETTO, LAURICELLA, CORRAO, CANGE-
LOSI

Art. 5.

Al comma 1, lettera d), al comma 4-bis, sostituire la parola: «utilizzano» con le altre: «possono accettare».

5.6 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALF, FIEROTTI

Al comma 1, lettera d), al comma 4-bis, dopo le parole: «dei produttori» inserire le seguenti: «o delle cooperative».

5.7 FERRARI FRANCESCO, BORRONI

Al comma 1, lettera e), sostituire i periodi da: «Le associazioni» fino a: «trattenute» con il seguente: «Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione tra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati e determinano con apposita delibera l'ammontare del contributo dovuto dopo aver ridistribuito i quantitativi di riferimento non utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. Entro il medesimo termine le regioni effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli acquirenti in merito alle somme trattenute».

5.3 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, lettera e), sostituire dalle parole: «ai soli fini» fino alle parole: «con un singolo produttore» con il seguente periodo: «ai soli fini del computo di cui al presente comma le cooperative, aderenti come tali alle associazioni di produttori ai sensi del regolamento CEE n. 136078 del Consiglio del 19 giugno 1978, in quanto imprese tra produttori, sono equiparate al produttore unico.

5.1 RECCIA, MOLTISANTI, CUSIMANO, GRIPPALDI,
XIUMÈ

Al comma 1, lettera f), al comma 9, sostituire le parole: «quattro mesi e quindici giorni» con le seguenti: «cinque mesi».

5.4 BUCCI D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, lettera i), al comma 12, dopo le parole: «compensazione preventiva» aggiungere le seguenti: «limitata ai produttori delle zone di montagna».

5.5 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE

Al comma 1, lettera i), al comma 12, sopprimere, in fine, le parole: «e le parole: e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 sono soppresse».

5.2 MOLTISANTI, CUSIMANO, RECCIA, BATTAGLIA,
PONTONE, MONTELEONE, CURTO, GRIP-
PALDI, XIUMÈ

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «una dichiarazione dalla quale risultino» con le seguenti: «la documentazione fiscalmente valida attestante».

6.1 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE

Al comma 2, sostituire le parole: «la dichiarazione di cui al comma 1» con le altre: «una dichiarazione attestante la mancata produzione».

6.2 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE

Al comma 3, sostituire le parole: «le predette dichiarazioni» con le seguenti: «la predetta documentazione».

6.3 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE

Al comma 4, sostituire le parole: «dichiarazioni effettuate» con le seguenti: «documentazioni fornite» e sostituire le parole: «tra le minori e maggiori quantità vendute dai produttori associati» con le altre: «in base all'articolo 5, comma 5».

6.4 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 6, dopo le parole: «le associazioni» inserire le seguenti: «e le regioni».

6.7 FERRARI FRANCESCO, BORRONI

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il 1° settembre di ciascun anno» con le altre: «entro cinque mesi dal termine del periodo».

6.5 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 9, sostituire le parole: «delle dichiarazioni» con le altre: «della documentazione» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «segnalando loro l'esatto importo del prelievo supplementare da versare con le modalità indicate al comma 7».

6.6 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

“I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Restano ferme le funzioni di controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che potrà intervenire anche in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome per garantire l'effettuazione dagli adempimenti di cui al precedente comma.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso agli addetti ai controlli presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini o altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale”».

6.0.1

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-ter.

1. All'articolo 9 della legge 26 novembre, 1992, n. 468 sono apportate le seguenti modificazioni:

«I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

1. L'ammontare delle trattenute di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono pari all'importo stabilito per ogni campagna produttiva dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio atto amministrativo».

6.0.2

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.5

DUJANY

Al comma 1, lettera b), al comma 2-bis, dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere, in fine, le altre: «qualora venga data esecuzione ai piani di ristrutturazione della produzione lattiera secondo i criteri dell'articolo 10-bis».

7.1

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le cessioni di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e vanno comunicate entro 15 giorni dalla data della stipula del contratto alla regione per l'aggiornamento del bollettino. La cessione ha validità dal momento della convalida da effettuarsi da parte della regione entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dall'acquirente”».

7.2

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, lettera i), al comma 14-ter, sostituire le parole: «l'avvenuta modificazione del bollettino, ovvero l'esito negativo dell'attività di verifica» con le altre: «all'AIMA la verifica e l'esito motivato della stessa.

7.3

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-quater. I produttori che, dopo aver stipulato contratti di trasferimento di quote, conservano la titolarità di quota A non superiore al dato di produzione annuale di Kg. 4.537 perdono la disponibilità della quota B che confluisce nella riserva nazionale».

7.4

FERRARI FRANCESCO, BORRONI

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Dopo l'articolo 10 della citata legge 26 novembre 1992, n. 468 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis. 1. In presenza di un piano di ristrutturazione e per la durata del medesimo, la facoltà per il produttore di cedere o affittare la quota latte senza alienare l'azienda agricola secondo le modalità di cui all'articolo 11 della presente legge, è sospesa.

2. L'AIMA, al fine di realizzare una ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale attua, a partire dalla campagna 1995-1996, un piano di trasferimento dei quantitativi di riferimento, anche pluriennale, secondo i seguenti criteri:

a) ai produttori che cedono totalmente o parzialmente quote latte di cui risultano titolari viene corrisposta dall'AIMA una indennità pari a lire 400 per ogni chilo di latte ceduto; alle cessioni di quote effettuate in base al comma 1 non si applica quanto previsto dal comma 9 dell'arti-

colo 11. Le cessioni debbono avvenire entro il 31 ottobre di ciascuna campagna.

b) i produttori che intendono acquistare una quota latte devono corrispondere una somma pari a lire 400 per ogni chilogrammo di latte acquistato. A tal fine i produttori interessati devono presentare apposita istanza all'AIMA entro il 30 novembre di ciascuna campagna.

c) l'AIMA procede alla cessione delle quote latte in via prioritaria ai produttori che hanno subito una riduzione della quota B e nei limiti della quota ridotta in particolare istituendo il diritto di prelazione per l'acquisto da parte dei produttori operanti nelle regioni di provenienza delle quote vendute e successivamente ai produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 20 per cento della quota A posseduta e nei limiti delle disponibilità.

d) qualora se ne ravvisi la necessità l'AIMA attua il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo anche per i periodi 1996-1997 e 1997-1998. Per i successivi periodi di applicazione le ulteriori quote disponibili saranno assegnate ai richiedenti proporzionalmente alla quota A possedute e alla disponibilità.

e) i produttori titolari di quota A e B che hanno subito una riduzione di quota B e che hanno in essere un contratto di affitto di sola quota latte possono, scaduto il contratto, esercitare il diritto di prelazione all'acquisto delle quote oggetto del contratto di affitto alle condizioni previste alla precedente lettera a) del presente articolo.

3. Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al precedente comma si farà fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1995 e successivi previa delibera CIPE. Le predette disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la corresponsione delle somme di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.

4. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 hanno efficacia dal momento della assegnazione effettuata dall'AIMA anche in corso di campagna.

5. I produttori che aderendo al piano di cui al presente articolo hanno acquistato quote latte non possono alienare o trasferire a terzi le quote possedute per le tre campagne successive.

6. Le quote B non possono essere oggetto di alcuna forma di commercializzazione.

7. Viene soppresso il comma 4 degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 569 del 1993 (riduzione quota B in caso di acquisto quota A)".

8.10

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Al comma 1, dopo la parola: «produzione» inserire le seguenti: «fatte salve le cessioni».

8.4

FERRARI FRANCESCO, BORRONI

Al comma 2, sostituire le parole: «anche pluriennale» con le altre: «a partire dalla campagna 1995-1996 e comunque non oltre la campagna 1996-1997».

8.2

MOLTISANTI, CUSIMANO, RECCIA, BATTAGLIA,
PONTONE, MONTELEONE, CURTO, GRIP-
PALDI, XIUMÈ

Al comma 2, terzo rigo sostituire le parole: «anche pluriennale» con le altre: «a partire dalla campagna 1995-1996 e comunque non oltre la campagna 1996-1997».

8.5

SCIVOLETTO, LAURICELLA, CORRAO, CANGE-
LOSI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) disponibilità a favore delle regioni del 35 per cento delle quote cedute in ambito regionale per la riassegnazione in base ai seguenti criteri di priorità:

1) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 762 del 27 dicembre 1994;

2) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

3) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi del citato articolo 2, nei limiti della quota ridotta;

4) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».

8.3

FERRARI Francesco, BORRONI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «60 per cento» e dopo la parola: «riassegnazione» inserire le seguenti: «a titolo non oneroso».

8.8

DUJANY

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«...Gli adempimenti previsti dai precedenti commi non si applicano nei territori della Sicilia e della Sardegna».

8.1

MOLTISANTI, CUSIMANO, RECCIA, BATTAGLIA,
PONTONE, MONTELEONE, CURTO, GRIP-
PALDI, XIUMÈ

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«...Gli adempimenti previsti dai precedenti commi non si applicano nei territori della Sicilia e della Sardegna».

8.6 SCIVOLETTO, LAURICELLA, CORRAO, CANGELOSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai produttori le cui aziende sono ubicate nei Comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, del Consiglio, del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate, nonché nelle isole».

8.7 DI MAIO

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, il seguente:

«... Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle zone di montagna, come definite dall'articolo 3 paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE».

8.9 DUJANY

Dopo l'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«... I titolari di quota A non superiore a chilogrammi 4537 che hanno già ceduto i propri quantitativi assegnati alle precedenti campagne perdono l'intera quota B».

8.0.1 BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Dopo l'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 8-ter.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

“Art. 13-bis. 1. I produttori che beneficiano di una indennità per programmi di abbandono della produzione lattiera, realizzati in attuazione di disposizioni nazionali e comunitarie non possono, limitatamente all'azienda interessata al programma, commercializzare latte o altri prodotti lattiero caseari, né a titolo di consegne né a titolo di vendite dirette né cederli a titolo gratuito. Le disposizioni del presente articolo

si applicano anche ai produttori beneficiari di indennità per i programmi di abbandono realizzati a partire dal 1° aprile 1984.

2. Nelle aziende interessate ai programmi di abbandono non possono essere detenute vacche di razze a prevalente attitudine alla produzione di latte. Possono comunque essere detenuti animali appartenenti alle predette razze fino al decimo giorno successivo al primo parto. Le regioni, in considerazione della peculiarità della realtà produttiva locale, individuano le razze bovine di cui sopra.

3. In ogni caso il latte bovino prodotto nelle aziende di cui al presente articolo può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito dell'azienda medesima».

8.0.2

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 8-quater.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

“Art.13-ter. 1. Le istituzioni pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari, direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro proprie possono, con istanza motivata richiedere all'AIMA l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

2. L'AIMA, valutata l'istanza, procede all'attribuzione del quantitativo richiesto ove risulti la disponibilità nella riserva nazionale di cui all'articolo 2 comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

3. Tutti i quantitativi di latte prodotto e consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione fieristica-zootecnica, ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti, e qualificata internazionale con provvedimento del Ministero dell'industria, devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da un'apposita riserva nazionale di 250 tonnellate appositamente costituita dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali. Gli enti organizzatori devono comunicare all'AIMA i quantitativi di latte prodotti nel corso delle manifestazioni”».

8.0.3

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

Dopo l'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 8-quinquies.

1. All'articolo 14 della legge 26 novembre 1992, n. 468, al comma 1, le parole: “quattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “e mesi”».

8.0.4

BUCCI, D'ALI, D'IPPOLITO VITALE, FIEROTTI

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

241^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Zanetti e per la Presidenza del Consiglio D'Addio.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario ZANETTI risponde all'interrogazione 3-01016 sottolineando l'impegno del Ministro dell'industria volto a salvaguardare il patrimonio della Breda Fucine Meridionali: al riguardo precisa che la predetta società non rientra nella procedura di liquidazione coatta amministrativa e che il Tesoro ha chiarito come la Finmeccanica non abbia un diritto di prelazione al suo acquisto.

Il senatore PAPPALARDO si dichiara molto allarmato per la situazione illustrata dal Governo. Rileva quindi l'assurdità di una situazione nella quale il Tesoro sembra ignorare le esigenze di una ristrutturazione dell'intero comparto ferroviario, privilegiando esclusivamente i profili formali e finanziari. Stigmatizza quindi il comportamento del commissario liquidatore dell'EFIM e la mancata assunzione di responsabilità da parte del Ministero del tesoro per l'acquisizione della Breda da parte della Finmeccanica: la società, infatti, ha una valenza produttiva e tecnologica tutt'altro che obsoleta. Dunque non si comprendono le ragioni di comportamenti tanto omissivi da parte del Governo e del commissario liquidatore che rischiano di portare alla svendita di un'impresa che, in Italia e in Europa, occupa un posto di assoluto rilievo. Sulla questione egli ritiene indispensabile che, in ogni caso, la Commissione fornisca un preciso indirizzo politico al Governo.

Il presidente CARPI assicura che la Commissione ha già disposto la convocazione del commissario liquidatore dell'EFIM e del Governo per un approfondito esame della situazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguito e conclusione dell'esame:
parere favorevole)
(L.014 078, C.10, 0008)

Si riprende l'esame della proposta di nomina in titolo, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il relatore WILDE ribadisce il proprio orientamento contrario alla designazione formulata dal Governo.

I senatori LORUSSO, PONTONE, BONANSEA e TURINI illustrano le ragioni che inducono le proprie parti politiche a sostenere la proposta di nomina in titolo.

Il senatore LARIZZA sottolinea le motivazioni che consentono al Gruppo progressista-federativo di votare senza alcun pregiudizio l'atto del Governo.

Il senatore LOMBARDI CERRI non comprende le ragioni del sostegno espresso nei confronti della proposta.

Si procede quindi alla votazione cui partecipano i senatori BAGNOLI, BONANSEA (in sostituzione del senatore Capone), CARPI, D'ALÌ (in sostituzione del senatore Beccaria), FERRARI KARL, LARIZZA, LOMBARDI CERRI, LORENZI (in sostituzione del senatore Stefani), LORUSSO, MASIERO, MICELE, PACE (in sostituzione del senatore Squitieri), PAPPALARDO, PERUZZOTTI (in sostituzione del senatore Perin), PONTONE, TURINI, WILDE e ZANOLETTI.

La proposta di nomina risulta accolta dalla Commissione con 11 voti favorevoli e 7 contrari.

La seduta termina alle ore 9,55.

242ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1773) LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE

(1858) LOMBARDI CERRI ed altri. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero

(1892) COVIELLO ed altri. - Riforma dell'Istituto per il commercio estero

(1934) BECCARIA ed altri. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE)
(Seguito dell'esame e rinvio del disegno di legge n. 1773; esame dei disegni di legge nn. 1858, 1892 e 1934, congiunzione con il disegno di legge n. 1773 e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 1773, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno, e ha inizio l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1858, 1892 e 1934.

Il relatore, presidente CARPI, illustra brevemente il contenuto dei disegni di legge assegnati successivamente allo svolgimento della relazione sull'atto Senato n. 1773, sottolineandone le ampie analogie: ne propone quindi l'esame congiunto con quest'ultimo.

Conviene la Commissione che, successivamente, su proposta del RELATORE, decida di proseguire i lavori in sede informale, ascoltando i rappresentanti dei sindacati aziendali dell'ICE.

(La seduta, sospesa alle ore 16,05, viene ripresa alle ore 18,05).

Il presidente CARPI, tenuto conto dei concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 18,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

165ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C11ª, 0031ª)

Il presidente SMURAGLIA, constatata l'assenza dei relatori sui disegni di legge relativi al collocamento obbligatorio dei disabili e sul disegno di legge concernente la mutualità volontaria e l'assistenza integrativa, osserva anche che è preferibile non iniziare la discussione generale sui due disegni di legge in materia di organizzazione del mercato del lavoro e di riordinamento dell'amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prima dell'incontro con il Presidente della regione Toscana il quale, anche a nome delle altre regioni, ha chiesto di essere ascoltato su questa materia. Poichè tale incontro si svolgerà, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, nella giornata di giovedì 30 novembre, ritiene opportuno rinviare senz'altro i lavori alla prossima settimana, facendo presente, fra l'altro, che nella seduta di mercoledì 29 novembre, alle ore 15, si svolgerà l'audizione del ministro per la funzione pubblica Frattini in ordine alla questione dei falsi invalidi assunti dalle Amministrazioni pubbliche e che giovedì 30 novembre si riprenderà l'esame del disegno di legge d'iniziativa popolare n. 1063, in sede di Commissioni riunite 1ª e 11ª.

SOLLECITAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE

Il senatore NAPOLI sollecita nuovamente lo svolgimento della interrogazione 3-00781.

Il presidente SMURAGLIA assicura che si farà carico di sollecitare la risposta alla interrogazione sopra ricordata al Ministro del lavoro.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 23 novembre 1995, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2213) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 16 novembre 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che nella seduta del 14 novembre 1995 si era conclusa la discussione generale e, dopo le repliche del relatore e del Governo, era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, trascorso senza la formalizzazione di alcuna proposta emendativa.

Il Presidente dà quindi conto dei pareri pervenuti alla Commissione e, in particolare, del parere della 5ª Commissione permanente, che è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per quanto riguarda il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, dell'articolo 5 del decreto-legge. Si tratta della disposizione che toglie alla Commissione unica per il farmaco la possibilità, prevista dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 724 del 1994, di riclassificare il prontuario farmaceutico in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica previsto per il 1995.

Il sottosegretario CONDORELLI fa presente che il comma 1-bis dell'articolo 5 era stato introdotto dalla Camera dei deputati contro il parere del Governo. Egli ritiene comunque che il parere contrario della Commissione bilancio possa essere superato dalla prossima presentazione di un decreto-legge che ripianerà il superamento del tetto previsto per la spesa farmaceutica nel 1995.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole.

*SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI TRAPIANTI
(A007 000, C12*, 0027*)*

Il senatore ANDREOLI esprime il suo rammarico per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea per le ore 18,00 di oggi, dei disegni di legge in materia di donazione di organi.

Egli osserva che la fissazione dell'orario di inizio della seduta nel tardo pomeriggio della giornata conclusiva di una pesante settimana di lavori parlamentari comporterà, presumibilmente, una scarsa partecipazione di senatori ai lavori in Aula, con il risultato che la discussione generale rischia di non assolvere alla sua funzione che - soprattutto in questa materia così delicata e sulla quale la pubblica opinione è influenzata da forme di giornalismo sensazionalistico - è quella di chiarire anche ai senatori non addetti ai lavori il percorso logico e la *ratio* giuridica che hanno condotto alla formulazione del testo licenziato dalla Commissione.

A suo parere quindi sarebbe stato meglio fissare l'inizio della seduta alle 16,30.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa presente al senatore Andreoli di essersi personalmente attivata affinché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari iscrivesse in calendario i disegni di legge sulla donazione di organi per questa settimana.

Ella ha infatti ritenuto essenziale, confortata in questo dall'unanime opinione della Commissione, adoperarsi per evitare che un ritardo dell'iscrizione in calendario determinasse, come già avvenuto in passato, il rinvio *sine die* dell'inizio della discussione.

Quanto alla convocazione dell'Assemblea nel tardo pomeriggio, questa è stata probabilmente l'unica soluzione possibile in considerazione del fatto che alcune Commissioni erano già convocate per esaminare provvedimenti di particolare importanza.

Il senatore CARELLA, pur comprendendo ed apprezzando le argomentazioni del Presidente, concorda con quanto affermato dal senatore Andreoli circa la necessità di una larga partecipazione dei senatori alla discussione generale.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ritiene senz'altro condivisibile lo spirito che ha animato gli interventi dei senatori Andreoli e Carella. Ella osserva che anche su altri provvedimenti all'esame della Commissione, come quello concernente la procreazione medicalmente assistita, taluni rilievi critici espressi all'esterno della Commissione sanità, sono spesso determinati dalla mancanza di un'adeguata valutazione della mediazione fra diverse esigenze compiuta in sede di Comitato ristretto e della necessità di fissare alcuni principi generali accettabili dalle diverse culture che coesistono nel Paese.

Concorda il senatore **SIGNORELLI** il quale auspica che il Senato possa rapidamente licenziare anche il testo sulla procreazione medicalmente assistita, che potrebbe costituire un primo punto fermo per l'elaborazione di una serie di principi di bioetica.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

197ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 15,10.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il presidente dell'Unione delle province italiane (UPI), professor Marcello Panettoni, accompagnato dalla presidente della provincia di Torino, dottoressa Mercedes Bresso e dal Capo ufficio studi, dottor Piero Antonelli.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico e sull'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183: audizione del Presidente dell'UPI

(Seguito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva e rinvio)
(R048 000, C13, 0004)

Riprende lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il presidente BRAMBILLA, dopo aver rivolto brevi parole di saluto agli intervenuti, invita il presidente dell'Unione delle province italiane (UPI) a svolgere il proprio intervento.

Il presidente PANETTONI, nel rilevare preliminarmente che le province sono ben lontane dall'aver raggiunto assetti soddisfacenti quanto a competenze e ruoli, afferma che, in particolare, le competenze provinciali relative ai bacini idrografici non sono delineate e molte province non sono quindi in grado di svolgere le proprie funzioni in materia di piani territoriali di coordinamento. La mancata attuazione dell'articolo 14 della legge n. 142 del 1990 ha impedito il pieno dispiegarsi dell'attività provinciale a livello operativo, per cui, in definitiva, la mancata coincidenza tra bacini idrografici e confini amministrativi - che ovviamente non può essere automatica - è dovuta chiaramente a lacune della legislazione esistente. Nel sottolineare poi che la stessa legge n. 183 del 1989 non è sufficientemente chiara, ricorda come nell'ambito del lavoro di revisione degli assetti endoregionali non si sia tenuto conto della

legge n. 142 del 1990; sono rimaste pertanto impregiudicate, ad esempio, le competenze assommate nei consorzi di bonifica che, più opportunamente, potrebbero essere a suo avviso assegnate alle assemblee elettive provinciali. Sarebbe altresì importante evidenziare il ruolo che le province possono svolgere anche nei confronti dei bacini di interesse regionali o interregionale.

Conclude affermando che non è sua intenzione porre in essere una mera rivendicazione di ruoli e funzioni, bensì esplicitare la convinzione che un riordino di competenze in capo ad organi elettivi quali sono le province sarebbe un criterio suscettibile di contribuire a rendere più puntuali le risposte da dare alle comunità sul piano della tutela ambientale ed idrogeologica.

Il presidente BRAMBILLA, nel ringraziare il Presidente dell'UPI, dichiara di condividere il suo intervento nella convinzione che sia soprattutto necessario delineare chiaramente i confini di competenze che fanno capo ai vari enti territoriali. Dà quindi la parola alla Presidente della provincia di Torino.

La presidente BRESSO, soffermandosi sull'attuazione della legge n. 183 del 1989, afferma che le Autorità di bacino risultano istituite in molte regioni, ma non in tutte, e comunque sono tuttora sprovviste di strumenti di pianificazione. L'esperienza delle alluvioni in Piemonte ha posto in evidenza la grande complessità del reticolo idrografico del Po che si compone, nel solo Piemonte, di circa 6.000 corsi d'acqua. Da ciò occorre dedurre che la pianificazione deve necessariamente riguardare l'intero reticolo, per cui all'attività pianificatoria delle Autorità di bacino - che possono realizzarla solo ad una scala molto alta, oltre a dare indicazioni generali per la sicurezza - deve accompagnarsi una pianificazione dei corsi minori affidata ad altri organi.

L'analisi della fase attuativa non è quindi significativa se si ferma a considerare l'istituzione delle Autorità di bacino. Occorre considerare che l'irrisorietà dei fondi stanziati nel tempo per la difesa del suolo non ha consentito alle regioni né di predisporre gli strumenti pianificatori, né di provvedere alla manutenzione ordinaria. Sarebbe a suo avviso opportuno ripristinare un uso tradizionale delle ricchezze idriche, nel senso che nella manutenzione ordinaria dovrebbero essere coinvolti tutti i comuni interessati dai corsi d'acqua, mentre quella straordinaria potrebbe essere riservata alle regioni. Non è infatti immaginabile che la manutenzione ordinaria, fatta di atti in sé anche banali ma continui e soprattutto indispensabili sul piano della prevenzione, venga affidata ad un ente superiore che non ha neanche la possibilità di conoscere dettagliatamente la morfologia del territorio. Attualmente, la mancata integrazione tra la legge n. 183 del 1989 e la legge n. 142 del 1990 ha invece di fatto espropriato province e comuni della gestione dei corsi d'acqua.

Sono quindi necessari molti miglioramenti della legislazione in essere, prendendo in considerazione anche la legge Galasso che, pur avendo molti pregi, è stata interpretata in modo troppo rigido, per cui interi reticoli sono attualmente vincolati ai sensi di tale legge solo perché le regioni a suo tempo non riuscirono a predisporre l'elenco nominativo dei corsi d'acqua da escludere; rigidità analoghe sono presenti

nell'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 154 del 1995, relativamente alla rimozione dei materiali litoidi. Un aspetto fondamentale per rendere possibile la gestione ordinaria dei corsi d'acqua è l'assicurazione di fondi ordinari e a tale riguardo potrebbero costituire una valida fonte di entrata le tariffe disciplinate nell'ambito della «legge Galli».

Ad alcune domande del presidente BRAMBILLA, la Presidente della provincia di Torino precisa che le provincie gestiscono ancora case cantoniere; quanto poi al vincolo di rispetto per le aree di pertinenza latitanti ai corsi d'acqua, già in sede di programmazione il piano di bacino potrebbe imporre che tutti gli strumenti di pianificazione sottordinati (dal piano territoriale di coordinamento provinciale al piano regolatore comunale) contemplino tale vincolo, fissando i criteri per la determinazione delle distanze dal fiume. È però da rilevarsi che i corsi d'acqua minori sono tuttora già gravati da sponde dissennatamente edificate, nei confronti delle quali non è pertinente la funzione pianificatoria mentre è quella d'intervento - propria del soggetto istituzionale titolare del demanio fluviale - a richiedere la delocalizzazione ovvero le altre forme di contenimento dei danni già inferti all'equilibrio idrogeologico.

I senatori presenti rivolgono quindi domande ai soggetti intervenuti.

Il senatore MORANDO, partendo da talune proposte emendative presentate in altra sede, giudica interessante la prospettiva di un incremento delle tariffe idriche che consenta ai comuni - sotto il coordinamento delle provincie - di realizzare interventi ordinari di regimazione delle acque: chiede in proposito un giudizio alla presidente Bresso.

Il senatore MATTEJA lamenta il sovrapporsi di competenze che si verifica tra autorità di bacino, regioni, provincie e comuni; richiede poi se ritenga necessario un intervento legislativo di temperamento della legge Galasso.

Risponde la presidente BRESSO, secondo cui ogni ente territoriale dovrebbe disporre di risorse proprie certe per gli interventi ordinari a tutela del suolo; quanto agli interventi straordinari a seguito di calamità, dovrebbe intervenire un sistema di assicurazioni parametrato sulle diverse fasce di rischio del territorio nazionale. Concorda sulla necessità di una semplificazione del riparto di competenze, esprimendo preferenza per un sistema di manutenzione ordinaria conferito ai comuni (che, se di dimensioni minori, potrebbero valersi del coordinamento delle provincie), mentre le regioni dovrebbero occuparsi dei fiumi di rilevanza regionale e degli affluenti di quelli di rilevanza nazionale. Per frenare il corso delle acque correnti, che nel nostro Paese hanno regime per lo più torrentizio, occorre comunque un controllo in via ordinaria del territorio, da effettuare anzitutto a monte.

Le provincie, nell'attuale sistema istituzionale, appaiono trascurate come strumenti operativi, ma le loro capacità e le loro peculiarità istituzionali possono giustificare il conferimento di competenze non meramente programmatiche; queste ultime - intese in un'accezione ampia, comprensiva della fissazione dei criteri per la regimazione dei corsi d'acqua ai quali devono attenersi gli enti locali - spettano all'Autorità di

bacino: ad un commento del senatore MATTEJA, ribadisce che, per quanto riguarda il Po, tale Autorità può sfruttare come strumento operativo, per le grandi opere, le risorse e le competenze del Magistrato per il Po.

Il presidente BRAMBILLA ringrazia gli intervenuti e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

(Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di documento conclusivo)
(R048 000, C13ª, 0001ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il relatore COZZOLINO integra la propria proposta di documento conclusivo dando conto delle risultanze dell'ultima audizione del Commissario di Governo per il Sarno, prefetto Catalani.

Il senatore PINTO esprime apprezzamento per il documento proposto, avanzando la richiesta di talune riformulazioni in merito al Consorzio di bonifica dell'Agro nocerino-sarnese, nonché sull'impiego dei fondi stanziati in passato e sull'intervallo temporale verso la soluzione del problema; dissente poi dall'auspicio di promozione di un'inchiesta sulle responsabilità pregresse ed attuali (ipotizzando in proposito la possibilità di una votazione per parti separate), allo scopo di non interferire con la proposta di costituzione di una Commissione di inchiesta, auspicando altresì una maggiore stigmatizzazione del ritardo con cui il Consiglio di Stato esamina la convenzione con l'ENEA.

Il senatore SPECCHIA rileva che la durata degli interventi necessari alla risoluzione del problema del Sarno non può essere preventivata, almeno fino a quando il Consiglio di Stato non avrà esaurito il suo esame della convenzione con l'ENEA: la conseguente adozione di un *master-plan* non potrà essere varata in tempi brevi, per cui nell'intanto ci si dovrà accontentare dei soli interventi urgenti preannunciati dal Commissario di Governo. Quanto all'accertamento delle responsabilità pregresse ed attuali, esso dovrà essere auspicato con l'incisività resa necessaria dalla gravità della situazione in cui versa il Sarno: spetterà poi con autonomo atto del Senato decidere se approvare le diverse proposte di costituzione di una Commissione di inchiesta.

Il senatore CARCARINO invita il relatore ad accogliere tutti i suggerimenti del senatore Pinto, allo scopo di realizzare la massima unitarietà di posizioni politiche: essa potrà essere ripetuta al più presto in sede di accoglimento delle proposte di costituzione di una Commissione di inchiesta.

Il relatore COZZOLINO accoglie le proposte di riformulazione del documento, avanzate dal senatore Pinto, ad eccezione di quella attinente alle responsabilità degli enti e dei soggetti preposti alla gestione del territorio: in proposito, un accertamento si rende op-

portuno come atto di giustizia nei confronti delle popolazioni interessate.

Il senatore MORANDO avanza una proposta di riformulazione dell'inciso del documento conclusivo, riguardante le responsabilità degli enti e dei soggetti istituzionali: vi si afferma il fatto che nel passato si sono accumulati colpevoli ritardi degli enti e dei soggetti preposti alla tutela del territorio, invitando a rafforzare l'attività di controllo e di vigilanza e l'iniziativa volta a promuovere un definitivo superamento dei ritardi stessi.

Il relatore COZZOLINO aderisce alla richiesta del senatore Morando e riformula di conseguenza la proposta di documento conclusivo che, posta ai voti, è accolta all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

57° Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione, Guarra, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1° Commissione:

(2230) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale: parere favorevole;

(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea: rinvio dell'emissione del parere;

alla 3° Commissione:

(2108) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 11° Commissione:

(1840) DE LUCA ed altri. Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: rinvio dell'emissione del parere;

(1985) Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro: rinvio dell'emissione del parere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

Presidenza del Presidente
Willer BORDON

Interviene la responsabile per la RAI dei programmi dell'Accesso, dottoressa Barbara La Porta Scaramucci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RICHIESTE D'ACCESSO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACCESSO

Il Presidente Willer BORDON ricorda che, con le deliberazioni assunte nelle sedute precedenti, relative ai cicli di programmazione andati in onda sino allo scorso ottobre, la Sottocommissione ha potuto assicurare a ciascuno dei numerosi richiedenti, in relazione alle molte domande presentate (che in qualche caso erano in attesa di esame sin dalla precedente legislatura), uno spazio televisivo o radiofonico. Può considerarsi quindi esaurita una prima fase dell'attività della Sottocommissione, nella quale si è doverosamente ritenuto di dover privilegiare l'esigenza di assicurare una quota, ancorchè esigua, di «spazio» radiotelevisivo a tutti coloro che ne avevano fatto richiesta, salvi i pochi casi di espresso diniego di alcune domande, che testimoniano comunque dell'attenzione prestata ad ognuna.

La Sottocommissione è adesso più libera di ricercare, nella programmazione dell'Accesso, la sperimentazione di strade diverse, che per esempio portino ad una rivalutazione del profilo «di servizio» che molte trasmissioni possono assumere, collegando i problemi cui ciascuna si riferisce alla realtà di cui si discute, e limitando nel contempo quel profilo di «autoreferenzialità» che in qualche caso gli accedenti hanno eccessivamente evidenziato. Questo consentirebbe, da subito (in attesa di modifiche legislative dell'Accesso, sulle quali si potrebbe comunque sviluppare una riflessione) di recuperare un più ampio rapporto tra le tante organizzazioni che svolgono un ruolo importante sul territorio, ed i singoli cittadini, senza nel contempo far venir meno la funzione di garanzia nei confronti delle opinioni delle minoranze che, all'epoca

dell'emanazione della legge, rappresentava il più importante interesse da tutelare con l'istituto dell'Accesso. Questi concetti hanno costituito il motivo conduttore della trasmissione, deliberata dalla Commissione il 13 settembre scorso, riguardante i contenuti dell'Accesso, cui egli ha partecipato a conclusione del terzo ciclo televisivo.

Per tali ragioni, sarebbe opportuno prevedere oggi altre forme di sperimentazione specifica, che si affianchino a quelle già in essere, e che potrebbero consistere in trasmissioni di durata meno limitata, relative ad argomenti individuati tra quelli aventi sicuro interesse sociale e «di servizio», nelle quali eventualmente accorpate anche più domande omogenee sul tema. Il «modulo» usuale, delle trasmissioni più brevi condotte mediante intervista, può essere mantenuto sia per dare doverosamente spazio a quelle richieste, sopravvenute dopo l'ultima delibera, presentate da accedenti che non risultano averne mai avuto, sia per iniziare l'assegnazione di un «secondo spazio» ai richiedenti che abbiano presentato più domande. A tale ultimo proposito, potrebbe essere adottato il criterio di attribuire priorità alle richieste pervenute dopo l'ultima deliberazione (che in quanto tali fanno presumere un perdurante e più attuale interesse), e secondariamente quello di accordare, tra queste, precedenza a quelle proposte da soggetti che hanno ottenuto «spazi» nel «palinsesto» più lontano nel tempo.

Pertanto, propone alla Sottocommissione la seguente bozza di delibera redatta in applicazione dei criteri sopra esposti, avvertendo che i punti di essa che concernono deliberazioni relative a ciascuna domanda dovranno essere posti in votazione singolarmente:

«La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo:

vista la propria deliberazione dell'8 febbraio 1995, con la quale sono stati stabiliti criteri generali per la formulazione delle domande d'accesso e la programmazione delle relative trasmissioni;

ritenuta l'opportunità di integrare tale deliberazione con l'individuazione di una categoria tematica specifica per le richieste d'accesso concernenti temi di interesse previdenziale, in considerazione del rilevante interesse sociale che specie nell'attuale congiuntura tali temi rivestono, apprezzabile anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

viste le proprie deliberazioni del 9 febbraio, 31 maggio e 11 luglio 1995, relative alla messa in onda, rispettivamente, del primo, del secondo e del terzo ciclo sperimentale di trasmissioni televisive, e del primo ciclo di trasmissioni radiofoniche, nonché le delibere di integrazione del 14 giugno e del 13 settembre 1995;

udita la relazione della RAI sull'andamento del terzo ciclo sperimentale televisivo e del primo ciclo sperimentale radiofonico;

esaminate le domande d'accesso pendenti alla data di oggi, avendole ripartite nelle categorie di cui al punto 4 della delibera dell'8 febbraio 1995;

considerata l'opportunità di trasmettere un quarto ciclo sperimentale televisivo, ed un secondo ciclo radiofonico;

ritenuta inoltre l'opportunità di introdurre parziali modifiche alla fase di sperimentazione tuttora in corso, al fine di verificare la possibi-

lità di consentire la messa in onda di trasmissioni riferite a più domande contemporaneamente, che siano state presentate da un soggetto richiedente unico, e risultino tra loro legate da notevole nesso teleologico e di contenuto, nonchè caratterizzate da speciale rilevanza dell'interesse sociale trattato;

delibera

1. Al punto 4 della deliberazione dell'8 febbraio 1995, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "l) trasmissioni relative a temi di carattere previdenziale."

2. Il quarto ciclo di trasmissioni dell'Accesso televisivo ed il secondo ciclo dell'Accesso radiofonico della presente legislatura avranno inizio, rispettivamente, mercoledì 6 dicembre e sabato 9 dicembre 1995, e proseguiranno secondo i calendari riportati ai punti 5 e 6 della presente delibera.

3. Il quarto ciclo televisivo prevederà la messa in onda di due trasmissioni sperimentali speciali, della durata di venticinque minuti ciascuna, relative a più domande di accesso, presentate da unico soggetto richiedente e tra loro legate da notevole nesso teleologico e di contenuto, nonchè caratterizzate dalla speciale rilevanza dell'interesse sociale trattato.

4. Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 del Regolamento interno per l'Accesso, saranno oggetto della programmazione speciale sperimentale di cui al punto 3 le domande che rientrano nelle categorie e) (trasmissioni riguardanti i vari problemi della tutela della salute pubblica ed individuale) ed l) (trasmissioni relative a temi di carattere previdenziale) di cui al punto 4 della deliberazione dell'8 febbraio 1995, come modificato dal punto 1 della presente delibera, individuate dalla Commissione in applicazione dei criteri di cui al punto 3.

5. Le richieste che accedono al quarto ciclo di trasmissioni televisive, individuate in applicazione dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono le seguenti:

Data	Ora	Rete	Durata	Richiedente e numero della richiesta
Mercoledì 6.12	9,35	1	7'	Festival nazionale arte drammatica di Pesaro (3821)
Mercoledì 6.12	9,35	1	7'	Centro Cattolico teatrale (3839)
Giovedì 7.12	9,35	1	7'	Lega per l'abolizione della caccia (3831)
Giovedì 7.12	9,35	1	7'	Associazione italiana della caccia - Italcaccia (3698)
Venerdì 8.12	9,30	2	25'	Associazione per la lotta ai tumori - ALT (3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850)
Sabato 9.12	10,05	2	7'	Medicard (3825)
Sabato 9.12	10,05	2	7'	La Lingua Amara (3853)
Martedì 12.12	15,15	3	7'	Lega antivivezionista nazionale (3854)
Martedì 12.12	15,15	3	7'	Congregazione cristiana Testimoni di Geova (3855)
Mercoledì 13.12	9,35	1	25'	INPS (3826-3827-3828-3829)

6. Le richieste che accedono al secondo ciclo di trasmissioni radiofoniche, individuate in applicazione dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono le seguenti:

Data	Ora	Rete	Durata	Richiedente e numero della richiesta
Sabato 9.12	10,05	1	10'	Sindacato nazionale autonomo riabilitazione protestati - SNARP (3820)
Sabato 16.12	10,05	1	10'	Centro Cattolico radiofonico (3834)
Sabato 23.12	10,05	1	10'	Associazione italiana Diritti del pedone (3841)

7. Per la durata del quarto ciclo di trasmissioni televisive, ogni singola trasmissione è condotta in forma di intervista, con le modalità previste dal punto 5 della deliberazione dell'8 febbraio 1995. Le interviste dei due soggetti accedenti nella medesima giornata sono condotte separatamente; la RAI può, di concerto con ciascun accedente, integrare le interviste con la trasmissione di materiale documentario. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alle trasmissioni del secondo ciclo radiofonico. Per le trasmissioni del ciclo televisivo previste in data 8 e 13 dicembre, la RAI può, di concerto con ciascun accedente, derogare alle disposizioni del presente punto.

8. Per esigenze di programmazione sopravvenute, urgenti ed indifferibili, ovvero per la indisponibilità nel giorno indicato del soggetto accedente, la RAI può, sentito il Presidente della Sottocommissione, modificare l'ordine delle trasmissioni di cui ai punti 5 e 6.

9. Per tutto quanto non è espressamente e diversamente disciplinato nella presente deliberazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dalle deliberazioni dell'8 e del 9 febbraio 1995».

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(2ª - Giustizia)

Giovedì 23 novembre 1995, ore 12

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2272).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 23 novembre 1995, ore 9,30

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (2297).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli

di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (2266).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento del seguente atto:

- Schema di regolamento recante integrazioni alla Tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411, relativo alla disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività, subordinate al rilascio di autorizzazioni o atti equiparati.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2162).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2230).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2226).
- Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (2280).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIEROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033) (*Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2053).

VII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI e LA LOGGIA. - Modifica dell'articolo 48 della Costituzione per garantire il voto dei cittadini italiani all'estero (2137).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. - Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI ed altri. - Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana (1245).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LORENZI e PREIONI. - Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione (1640).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GEI ed altri. - Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana (*Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (1798).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana (*Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (1966).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Istituzione di una Assemblea Costituente (2028).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

II. Esame del disegno di legge:

- CAPUTO ed altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923)

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la Pubblica Amministrazione (1865).
- GARATTI ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2149).

GIUSTIZIA (2*)

Giovedì 23 novembre 1995, ore 10,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (2209).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2242).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati AMICI ed altri. - Norme contro la violenza sessuale (2154) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MANIERI e BALDELLI. - Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali (60).
- SALVATO e FAGNI. - Dei diritti sull'inviolabilità del corpo (1047).
- ABRAMONTE ed altri. - Norme contro la violenza sessuale (1856).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGANDI ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

VI. Esame dei disegni di legge:

- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).
- CONTESTABILE ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
- GARATTI ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica amministrazione (2149).
- ANGELONI. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale (2103).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri. - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla

legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (2022) (Approvato dalla Camera dei deputati).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Giovedì 23 novembre 1995, ore 9

Procedure informative

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico e sull'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183:
- audizione del Presidente dell'Anci.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 23 novembre 1995, ore 18

Audizione del direttore del TG3 e del direttore del Giornale Radio.
